



**Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione**

**Disegno di Legge**

**Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di  
Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro**

15 settembre 2006

## RELAZIONE INTRODUTTIVA

### Premessa

L'intervento pubblico in materia di lavoro è in larga parte determinato dalle scelte finanziarie, regolative e concertative del governo centrale. Gli indirizzi seguiti negli anni recenti sono stati caratterizzati da un relativo disimpegno finanziario e da un rafforzamento delle flessibilità nelle tipologie contrattuali e nei livelli salariali.

In questo quadro cresce la precarietà del lavoro e i dati sull'andamento dell'occupazione e della disoccupazione non sembrano registrare effettivi miglioramenti degli indicatori, vuoi per l'effetto in gran parte apparente della crescita di occupati e della riduzione di disoccupati, riconducibili entrambe alle nuove metodologie che l'Istat adotta per definire i due aggregati, vuoi perché si rileva un andamento negativo dei tassi di attività e perché risultano indebolite le composizioni interne agli aggregati e aumentati i divari territoriali e sociali.

La Regione Campania, nell'ambito dell'autonomia e delle competenze riconosciute alle Regioni dalla Costituzione e nel pieno rispetto della normativa nazionale e degli indirizzi e limiti derivanti dall'ordinamento comunitario, intende predisporre un sistema istituzionale ed un quadro normativo che riconosca e favorisca la funzione socio-economica del lavoro e consenta un miglioramento dell'efficienza complessiva del mercato del lavoro regionale e del sistema formativo-professionale.

L'intervento regionale intende premiare la qualità del lavoro con misure di sostegno finalizzate a consentire l'accesso al mercato del lavoro in condizioni di sicurezza e regolarità e, al tempo stesso, adottare misure di contrasto alla precarietà nella convinzione che:

- a) un mercato del lavoro frastagliato, deregolato e asimmetrico nei rapporti di forza tra le classi sociali è la risultante di una deresponsabilizzazione della politica economica;
- b) questo contesto determina circoli viziosi nelle modalità in cui la domanda di lavoro si esplicita: se deregolamentazione, precarietà e flessibilità sono le modalità prevalenti, i fabbisogni di occupazione si manifestano solo se l'offerta di lavoro è disponibile a soddisfare queste caratteristiche;
- c) la politica regionale può "accompagnare" l'imprenditore in comportamenti responsabili e lungimiranti qualora egli sia in grado di rendere effettivo un fabbisogno occupazionale non effimero.
- d) dunque la proposta di legge regionale persegue l'obiettivo generale di promuovere le condizioni per cui le imprese campane competitive e regolari possano ritenere che "occupare conviene".

La presente proposta di legge è frutto di un'ampia concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che sono state più volte sentite e con le quali si sono perseguite intese sia sulle linee di fondo della legge sia su istituti di particolare delicatezza, come l'apprendistato (come richiesto, tra l'altro, dall'articolo 48 c. 4 del d.lgs. 276/03). Con la legge si intende infatti intervenire seguendo un preciso indirizzo strategico nel quale la strumentazione deve tendere a collegare strettamente incentivazione finanziaria, formazione e occupazione sia nelle forme di start up iniziale, sia nelle forme di premialità a quelle imprese che risultino più dinamiche, soprattutto in termini di crescita dimensionale. A tal fine si presta la massima attenzione a promuovere l'integrazione tra politiche regionali del lavoro e dell'occupazione, politiche sociali e politiche dell'istruzione e della formazione creando un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e del territorio.

L'elemento che più preoccupa, sul ruolo che in materia di lavoro devono ricoprire le Regioni, è la copertura finanziaria, rispetto alla quale l'impegno necessario cresce e si riversa sull'economia e sulle finanze regionali. In questo quadro la Regione sceglie di intervenire con adeguate coperture finanziarie per interrompere e correggere fattori che rischiano di aggravare la già debole e squilibrata situazione del mercato del lavoro.

La Regione a tal fine istituisce un **Fondo per la qualità del lavoro** che eroghi finanziamenti e incentivi attraverso meccanismi di selettività ed indici di premialità in relazione alle imprese che garantiscano una progressività di sviluppo e con esso il proprio impegno nel tutelare e valorizzare la qualità e la sicurezza

del lavoro, che tendano cioè ad un aumento della produttività e della competitività attraverso la valorizzazione della qualità del lavoro, dell'innovazione tecnologica, e dell'incremento delle risorse umane.

Il Fondo avrà una dotazione iniziale di rilievo, tale da attrarre l'interesse delle imprese e convincere della accessibilità, praticabilità e convenienza dei benefici. Le risorse finanziarie saranno progressivamente incrementate in rapporto all'inclusione di nuovi potenziali beneficiari o al potenziamento delle relazioni con le imprese virtuose.

L'area delle imprese potenziali beneficiarie del Fondo sarà definita e certificata come l'area delle imprese ad "Alta qualità del lavoro" e si proporrà progressivamente come l'**ambito di riferimento privilegiato** dell'insieme degli interventi che la Regione realizza in aiuto alle persone, per la formazione, il sostegno all'inserimento lavorativo, la prevenzione e riduzione della disoccupazione, e degli interventi regionali in aiuto alle imprese finalizzati all'occupazione di lavoratori svantaggiati, come ad esempio per l'occupazione delle fasce deboli, la gestione delle crisi, l'imprenditorialità giovanile e femminile ecc..

Il metodo della premialità potrà interessare anche l'accompagnamento delle imprese che escono dall'economia sommersa e che regolarizzano lavoro nero ponendo lo standard della qualità del lavoro, sin dall'inizio del percorso di regolarizzazione, come impegno-obiettivo dell'intervento di aiuto. Lo stesso può dirsi per i percorsi di accompagnamento che riguardano la regolarizzazione delle imprese in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori.

Accanto alle misure di certificazione della qualità e di premialità la Regione adotta nuovi strumenti di contrasto al lavoro nero e all'economia sommersa, e rafforza gli strumenti di controllo e sanzione sull'evasione o l'elusione degli obblighi sulla sicurezza del lavoro, delle regole per il ricorso a rapporti di lavoro atipici e dei vincolanti impegni formativi per gli istituti contrattuali a causa mista, introducendo strumentazioni che risultino più efficaci e adatte al contesto regionale.

L'impianto degli strumenti che si introducono e l'opzione di uno stretto collegamento tra incentivazione finanziaria, formazione e occupazione, richiedono un rafforzamento degli strumenti di governo e di gestione dell'intervento regionale. Pur nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (articolo 118 Cost.), la Regione Campania è ben determinata ad attrezzare un sistema pubblico di intervento sul mercato del lavoro e sulla formazione che riesca a svolgere le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, valorizzando l'apporto di tutte le parti sociali e consentendo a tutti i soggetti pubblici e privati di contribuire nella realizzazione degli obiettivi di interesse generale. In questo ambito vi è la necessità di un **organismo di alto profilo istituzionale** che si proponga come il luogo del confronto sociale per la definizione degli indirizzi strategici e della programmazione di medio periodo, nonché di un **comitato di garanzia** delle scelte di allocazione e delle modalità di gestione dell'intervento regionale.

Si tratta di strumenti di governo nuovi che migliorano e affiancano le sedi di concertazione sociale e istituzionale già previste dalla legislazione regionale, il cui ruolo è meglio definito, tenendo conto della nuova cornice strategica e strumentale che la legge introduce, e riferito alla programmazione, regolazione e gestione degli interventi e dei servizi in ambito regionale e locale.

La legge affronta inoltre le questioni rimaste irrisolte con la legge regionale 14/98 relative alla dotazione di strumenti di programmazione regionale, alla definizione delle funzioni dell'Agenzia regionale del lavoro, al decentramento alle Province delle funzioni di orientamento e formazione. La legge infine ridefinisce, alla luce delle novità introdotte con la legge 30/03, gli strumenti di regolamentazione, funzionamento e collegamento in reti funzionali del sistema regionale dei servizi per l'impiego, al cui centro si ribadisce il ruolo delle strutture pubbliche dei centri per l'impiego, con misure di rafforzamento e consolidamento dei processi di innovazione e riqualificazione del settore già da tempo attivati.

### **Le peculiarità del mercato del lavoro campano**

La legge si caratterizza per un'attenta valutazione delle criticità del mercato del lavoro della Campania e della sua condizione di debolezza strutturale, segnalate non solo dagli andamenti dei principali indicatori, ma dal loro stesso livello. Da questo punto di vista il perseguimento degli obiettivi della strategia europea di Lisbona in termini di miglioramento dei fondamentali del mercato del lavoro risulta particolarmente critico se si confrontano i livelli degli indicatori regionali con quelli della media italiana ed europea.

Il tasso di occupazione nel 2004, pari al 45%, è di circa 18 punti percentuali al di sotto di quello del Centro Nord e registra una flessione di 0,7 punti percentuali rispetto all'anno precedente, dopo una fase di crescita prolungata dal 1996. Il tasso di disoccupazione, in costante diminuzione, nel 2004 è pari al 15,6% e registra un differenziale rispetto al Centro Nord di circa 11 punti percentuali.

Ancor più problematica appare la condizione legata ai tassi di attività che mostrano, negli ultimi anni, una tendenza alla riduzione della partecipazione. I dati mostrano infatti che i risultati positivi ottenuti in termini di aumento dell'occupazione (almeno fino al 2003) e di riduzione della disoccupazione siano prevalentemente imputabili, in presenza di tassi di partecipazione invariati o decrescenti, ad un ritiro dei soggetti dal mercato del lavoro.

Una delle questioni sottolineata con più forza da studiosi e commentatori delle dinamiche del mercato del lavoro, riguarda gli effetti differenziati prodotti dal ciclo positivo dell'occupazione e dalla stagione delle politiche del lavoro degli ultimi dieci anni nelle diverse aree del paese in termini di aggravamento dei differenziali e delle condizioni del mercato del lavoro nel Mezzogiorno, di cui la Campania rappresenta la regione più rappresentativa. L'evidenza statistica di questo aggravamento appare anche alla luce della ricostruzione della serie storica degli indicatori regionali che l'Istat ha presentato, da cui si evince che, con andamento crescente annuo regolare, il divario dei tassi di occupazione cresce dal 1996 di ben 3 punti, passando dal 15,9% al 18,7, il divario dei tassi di disoccupazione cresce anch'esso costantemente fino al 2003 e resta sostanzialmente attestato intorno ai 12 punti.

A queste criticità si associano gli aspetti di debolezza qualitativa sia dal lato della domanda di lavoro che dell'offerta nonché un quadro istituzionale di intervento nel mercato del lavoro problematico in termini di efficacia e appropriatezza delle politiche implementate.

Dal lato della domanda di lavoro, le strutturali debolezze del mercato del lavoro regionale risiedono in un tessuto produttivo fragile, caratterizzato prevalentemente da imprese di piccole dimensioni con forti vincoli alla crescita, da elevati tassi di natalità e mortalità delle imprese, da un ricorso elevato al lavoro irregolare e da un profilo della domanda di lavoro insufficiente dal punto di vista quantitativo ad assorbire l'offerta esistente.

Questa condizione di carenza strutturale della domanda di lavoro si traduce, dal lato dell'offerta, in scarse probabilità di inserimento per la popolazione in cerca di lavoro che diviene particolarmente critica in ragione delle differenze di sesso, di età e di livello di qualificazione professionale. Alla scarsa probabilità di inserimento si associa inoltre una significativa probabilità di perdita dell'occupazione che evidenzia lo stato di fragilità complessivo della domanda di lavoro e del tessuto produttivo locale e che determina ricadute problematiche sul tessuto sociale creando ampie aree di disagio sociale e aggravamento dei livelli di povertà.

A tale condizione di contesto non sono indifferenti le politiche dell'occupazione e di sviluppo che hanno operato nell'ultimo decennio.

Il progressivo azzeramento degli interventi diretti a colmare i divari territoriali, in nome di politiche rivolte ad incidere sullo svantaggio di inserimento di determinate fasce di soggetti, il venir meno progressivo di politiche rivolte all'inserimento stabile, con l'introduzione di interventi ispirati alla cosiddetta flessibilizzazione del mercato del lavoro, hanno comportato un complessivo disimpegno in termini finanziari e di coinvolgimento dei soggetti beneficiari proprio in quelle aree del paese nelle quali la pressione dell'offerta di lavoro sulla domanda è più elevata, rendendo ancora più problematica la questione della creazione di occupazione in termini di innalzamento del livello e della qualità della occupazione stessa.

Gli effetti di complessivo indebolimento e aggravamento delle condizioni del mercato del lavoro risultano evidenti non solo nell'osservare il crescente ricorso a tipologie contrattuali cosiddette 'atipiche' ma soprattutto nel constatare che il ricorso a tali forme contrattuali, in un contesto come quello appena descritto, produce un ulteriore indebolimento in una condizione lavorativa già fortemente precaria.

#### **Quadro normativo: vincoli e gradi di libertà entro cui si colloca la legge regionale**

L'esigenza di intervenire con misure di sostegno rivolte a valorizzare la funzione economica e sociale del lavoro, incentivando qualità, stabilità e durata dei rapporti di lavoro, nasce dunque non solo dall'analisi delle criticità e debolezze del mercato del lavoro in Campania ma anche dalla necessità di esercitare

un'azione efficace di bilanciamento di quelle misure della Legge n. 30 del 2003 e dei suoi decreti attuativi che possono accrescere la precarizzazione delle condizioni di lavoro e ridurre contestualmente la reale occupabilità delle persone e la possibilità per le imprese di trovare risposte serie ed efficaci alle esigenze di competenze professionali qualificate.

La Legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, collocando la "tutela e sicurezza del lavoro" tra le materie di potestà legislativa concorrente delle Regioni e dello Stato, ha compiuto una scelta di consolidamento delle competenze regionali, già fortemente ampliate con il decentramento amministrativo promosso dalla "Bassanini", che, ai tradizionali interventi sulla formazione professionale ha affiancato le competenze, attribuite dal Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 sulla programmazione delle politiche attive del lavoro e sulla regolazione dei sistemi regionali dei servizi per il lavoro.

L'intervento legislativo della Regione si muove, dunque, nell'ambito dei nuovi spazi delineati dal novellato articolo 117 della Costituzione ed emergenti man mano dalle interpretazioni fornite dalla stessa giurisprudenza costituzionale in materia di ripartizioni di compiti, funzioni e competenze tra Stato ed Enti locali (vedi, per tutte, la sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005).

La proposta di legge regionale si colloca nel quadro dei principi fondamentali dettati dallo Stato nelle materie di competenza concorrente e nel rispetto degli ambiti connessi alle politiche del lavoro sui quali sussiste una competenza esclusiva statale, vale a dire l'"ordinamento civile", la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", la "tutela della concorrenza", l'"immigrazione" e la "previdenza sociale". È inoltre esclusa dalla competenza legislativa regionale, al fine di salvaguardare l'uguaglianza formale tra i cittadini, la regolamentazione dei rapporti interprivati (cioè di tutti i rapporti disciplinati dal diritto privato) e la disciplina delle linee ordinarie dei rapporti di lavoro (inerenti il contratto, i rispettivi diritti ed obblighi, i principi e le tutele fondamentali). Si tende però a fornire una compiuta regolamentazione delle competenze e delle principali linee di intervento in materia di formazione professionale, che è materia sulla quale l'articolo 117 Cost. riconosce un ambito più ampio di esercizio della potestà legislativa regionale. Al riguardo la legge va a colmare un'enorme lacuna, non essendovi ormai una cornice di legislazione regionale adeguata alle profonde trasformazioni verificatesi nell'ordinamento giuridico nazionale.

Naturalmente nel delineare il sistema delle competenze e le linee di intervento la legge presta particolare attenzione alla normativa comunitaria, in modo particolare per ciò che riguarda gli aiuti alle imprese e alle persone, e tiene in massimo conto l'esperienza amministrativa e gestionale fatta dalla stessa Regione Campania negli anni scorsi grazie ad istituti importanti ed innovativi come l'accordo di inserimento formativo per l'assunzione (Aifa).

Infine si deve tener conto, che le competenze regionali sul lavoro sono state regolate in Campania dalla L.R. n.14 del 1998 di recepimento delle funzioni trasferite con la l. 59/97 e il d.lgs. 469/97, e che alcuni indirizzi e linee guida circa l'esercizio di funzioni che regolano i livelli minimi di servizi da prestare a disoccupati e a categorie di lavoratori svantaggiati, il funzionamento dell'anagrafe del lavoro e del sistema informativo regionale del lavoro, le assunzioni di bassa qualifica nel pubblico impiego, l'inserimento lavorativo dei disabili, sono già stati oggetto di disposizioni contenute in delibere regionali. Esiste già, pertanto, un impianto normativo e regolativo, che presenta elementi forti di convergenza verso il modello di qualità del lavoro su cui la nuova legge regionale intende puntare, e che la stessa legge richiama e rivede nell'ottica di armonizzarne e ottimizzarne la funzione e rafforzarne l'attuazione.

### **Ambito e caratteristiche generali della legge**

In coerenza con le finalità richiamate, la legge ha un ambito di intervento assai ampio, che la rende corposa e, almeno in apparenza, complessa. Entrambe queste caratteristiche si spiegano però agevolmente se si considera che:

- a) si realizza il necessario completamento di leggi nazionali che attualmente non possono funzionare adeguatamente sul territorio regionale;
- b) si vanno a colmare lacune ormai annose del sistema legislativo regionale, fornendo la Campania di un quadro aggiornato di principi, regole e procedure riguardanti materie ed istituti di notevole ampiezza (organizzazione istituzionale ed amministrativa regionale; sicurezza del lavoro; contrasto del lavoro sommerso; lavoro dei disabili; formazione professionale)
- c) si introduce una novità assoluta di enorme rilievo, come il sistema di certificazione delle imprese basato su indicatori dinamici di Qualità del lavoro utilizzato;

- d) si regolano tipologie contrattuali che la legge nazionale lascia in gran parte alla potestà legislativa regionale (si pensi all'apprendistato), pur riconoscendo spazio adeguato alle parti sociali e alla contrattazione collettiva;
- e) si funzionalizzano e raccordano organismi già esistenti in considerazione delle nuove competenze e/o di un'ottimizzazione delle loro funzioni;
- f) si punta ad una disciplina legislativa che, pur evitando di introdurre inutili vincoli, sia il più possibile suscettibile di immediata applicazione e ottenga il risultato di far funzionare alcuni gangli vitali dell'organizzazione regionale del mercato del lavoro (come gli organi e gli atti della programmazione e l'Agenzia regionale per il lavoro).

Nell'insieme la legge presenta l'ambiziosa struttura di un "testo unico della normativa regionale in materia di lavoro e formazione", anche se non si tratta di un testo unico ricognitivo e compilativo - quali spesso sono i testi unici - ma di un testo unico notevolmente innovativo, specie se si considera la collocazione che va ad assumere nell'ambito del sistema delle fonti regionali. La struttura di testo unico potrà fare di questa legge un riferimento costante anche per eventuali modifiche o innovazioni settoriali o particolari che si vorranno apportare in futuro, elevando il livello di visibilità e trasparenza - e cioè di funzionalità - della normativa regionale in materia. Con questa proposta di legge la Regione Campania recupera anni di ritardo e si pone all'avanguardia nelle politiche legislative regionali riguardanti lavoro e formazione.

### **Obiettivi e strumenti specifici e qualificanti**

La legge interviene innanzitutto sul sistema regionale per potenziarne la funzione di programmazione, l'assetto istituzionale e la conseguente organizzazione

A tal fine si prevede:

- a) l'istituzione di una Conferenza Regionale sulle dinamiche dell'occupazione e la qualità del lavoro che formuli al Consiglio regionale proposte di indirizzi e linee programmatiche in tema di strumenti e risorse a favore delle imprese e dell'occupazione, nel cui ambito viene istituito un Comitato di garanzia sulla gestione del sistema di qualità del lavoro. Parallelamente viene abrogato il Comitato istituzionale previsto dalla l.r. 14/98;
- b) valorizzazione del ruolo delle parti sociali, delle autonomie locali e del partenariato sociale nella individuazione degli obiettivi e delle priorità delle politiche del lavoro regionali e nella integrazione tra sistema dei servizi per l'impiego e intervento pubblico in materia di lavoro e formazione, con il rilancio e il potenziamento delle sedi istituzionali di confronto e programmazione partecipata (Commissioni Regionale e Provinciali)
- c) adozione con cadenza triennale di un "Documento regionale di Programmazione dell'intervento pubblico e dei servizi per il lavoro e la formazione" collegato ad un "Fondo per la Qualità del lavoro".
- d) definizione di uno strumento regionale di pianificazione annuale collegato al NAP Lavoro come strumento che nell'ambito DRPLF fissi i traguardi annuali concordati con le rappresentanze sociali locali.
- e) decentramento delle funzioni formative tra regioni e province nel rispetto del principio di unitarietà dell'offerta formativa regionale;
- f) definizione delle funzioni della Regione come funzioni di indirizzo e programmazione, di coordinamento, di supporto e di controllo, definizione delle funzioni delle Province come funzioni di progettazione, attuazione, gestione, monitoraggio;
- g) valorizzazione del ruolo svolto dall'Agenzia regionale nel supporto tecnico alla programmazione e gestione dei servizi e degli interventi di politica del lavoro;

### **Funzioni della Regione con il decentramento della formazione**

Specifica attenzione viene rivolta alla ridefinizione delle funzioni regionali a seguito del decentramento alle Province delle competenze in materia di formazione professionale. In particolare si prevede che:

- a) nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione, la Regione definisce le priorità sui campi di intervento formativo (ad esempio concentrazione sulle tipologie dell'apprendistato, della formazione continua e dell'accompagnamento alle assunzioni stabili), sulle modalità di fruizione (finanziamenti agli enti accreditati, vouchers, trasferimenti mirati alle imprese), sui target di destinatari (lavoratori precari, disoccupati con bassa qualificazione ecc..).
- b) nell'ambito delle funzioni regionali di servizi di supporto, la Regione provvede alla qualificazione del sistema di accreditamento degli enti formativi, alla classificazione delle qualifiche professionali, alla catalogazione dei percorsi e programmi formativi e di orientamento, alla definizione della disciplina

dell'apprendistato negli aspetti riguardanti i contenuti e le modalità formative, alla certificazione della formazione, al monitoraggio e alla valutazione;

- c) nell'ambito delle funzioni regionali di coordinamento la Regione prevede la costituzione di una rete di centri di Specializzazione e di Eccellenza formativa, nonché di un sistema di alta formazione anche in collaborazione con le Università presenti nella Regione

### Organizzazione del Sistema regionale dei servizi per l'impiego

Con particolare riguardo all'organizzazione amministrativa regionale e provinciale si prevede:

- a) la valorizzazione del ruolo dell'Agenzia regionale nel supporto ai Centri per l'impiego per l'integrazione tra servizi e formazione decentrata.
- b) un sistema di accreditamento regionale, regolamentazione e controllo dei servizi per l'impiego
- c) investimenti nell'integrazione in rete dei servizi per l'impiego facendo leva sui Centri per l'impiego e assicurando il supporto delle articolazioni periferiche dell'Agenzia, i cui compiti saranno essenzialmente rivolti al coordinamento e all'assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri

Il punto di forza della proposta è costituito dalle misure a sostegno della tutela e qualità dell'occupazione attraverso la creazione di un Fondo per la qualità del lavoro connesso ad un sistema di certificazione di qualità del lavoro.

A tal fine si prevede l'Istituzione di un Fondo per la qualità del lavoro (*FQL*), articolato in tre assi di intervento, che eroghi finanziamenti e incentivi attraverso meccanismi di selettività ed indici di premialità in relazione alle imprese che garantiscano una progressività di sviluppo, che abbiano certi requisiti dimensionali o che aspirino a raggiungerli, che operino in determinati settori produttivi, che abbiano un modello di relazioni sindacali adeguato a sostenere la disciplina contrattuale e a promuovere la democrazia sindacale, che intendano promuovere la formazione soprattutto esterna e la qualificazione professionale dei dipendenti, che aspirino ad effettuare investimenti coerenti col tessuto sociale e produttivo del territorio e che tendano ad un aumento della produttività attraverso la valorizzazione della qualità del lavoro, dell'innovazione tecnologica e dell'incremento delle risorse umane.

Contestuale alla costituzione del Fondo è l'istituzione di un sistema di certificazione delle **Imprese ad alta qualità del lavoro (AQL)** che contempli standard anche modulati per tipologie di attività e di impresa e si articoli in più livelli in relazione a vari aspetti di regolazione del rapporto di lavoro, quali la sicurezza, la stabilità, le relazioni industriali e la valorizzazione professionale. Il sistema certifica anche i piani e gli accordi di investimento che danno luogo a nuove imprese o a percorsi di emersione e regolarizzazione valutando, in rapporto alla qualità del lavoro attesa, le condizioni e le modalità di eventuali finanziamenti, incentivi e misure di accompagnamento.

Il Fondo è riservato alle imprese certificate ed interviene con varie modalità per perseguire i seguenti obiettivi:

- adozione, nell'ambito del sistema di certificazione AQL, di un sistema regionale di certificazione della Sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute dei lavoratori
- finanziamenti alle imprese che realizzano investimenti finalizzati alla prevenzione degli infortuni e al miglioramento delle condizioni di lavoro
- incentivi alle imprese che adottano parametri di eccellenza sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori riferibili non solo alle condizioni di lavoro in azienda ma anche ai rapporti con le imprese collegate, di fornitura e di distribuzione;
- incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato, anche prevedendo l'impegno alla durata del rapporto di lavoro per un certo numero di anni;
- incentivi alla trasformazione di altri contratti atipici in contratti a tempo indeterminato, anche prevedendo l'impegno alla durata del rapporto di lavoro per un certo numero di anni;
- maggiorazione dell'incentivo, o limitazione del vincolo di durata del rapporto di lavoro incentivato, per le imprese che operando la trasformazione della tipologia contrattuale superano alcune soglie di addetti o fatturato;
- riconoscimento di finanziamenti ad imprese che si impegnino ad incrementare la percentuale di lavoratrici nei settori con anomali tassi di occupazione femminile;
- sostegno ai lavoratori impiegati con rapporti di lavoro atipici che intendano migliorare le proprie competenze professionali, anche mediante la concessione di assegni formativi individuali e la predisposizione di percorsi formativi qualificati;
- sostegni ad imprese che si impegnino, anche tramite accordi collettivi territoriali stipulati con organizzazioni sindacali rappresentative nel territorio di riferimento, ad incrementare il proprio organico assumendo, anche congiuntamente, lavoratori per i quali siano prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero sia possibile

garantire continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazione produttive di rete (distretto, filiera ecc.);

- riconoscimento di benefici ed incentivi in conto capitale, fiscali e finanziari alle imprese che emergono e che richiedano forme di "accompagnamento" per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro dal punto di vista assicurativo- previdenziale e del trattamento economico-normativo dei lavoratori.
- attivazione di meccanismi virtuosi che contribuiscano a consolidare l'attività economica delle imprese e attività emerse;
- promozione di ogni iniziativa utile in materia di accesso al lavoro regolare da parte dei cittadini extracomunitari dotati di permesso di soggiorno;
- incentivazione dell'emersione anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione coi soggetti istituzionali.

Particolare attenzione viene dedicata al miglioramento delle regole in materia di controlli attraverso cui la Regione può svolgere una funzione di coordinamento e di promozione dell'azione di altre pubbliche amministrazioni, con l'intento di: a) promuovere e favorire l'adozione di regole e regimi di controllo e sanzione coordinati e concordati che amplifichino gli effetti attesi dall'intervento regionale di riqualificazione e stabilizzazione dell'occupazione; b) migliorare le efficienze dei controlli e innescare processi virtuosi legati alle premialità; c) promuovere ogni iniziativa utile sul territorio per la lotta al lavoro sommerso ed irregolare in coerenza con le finalità generali di qualità e produttività del lavoro e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo.

Altre parti specifiche della legge contengono poi misure di contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e misure per la gestione delle crisi occupazionali, introducendo anche nuovi strumenti programmatori come il piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali. Particolare attenzione la legge dedica al sistema dell'avviamento al lavoro dei disabili, che viene delineato in modo organico e il più possibile integrato con il nuovo sistema di intervento regionale sul mercato del lavoro, fortemente calibrato su una più elevata capacità amministrativa di usare sia tecniche di incentivazione sia gli apparati sanzionatori.

#### L'articolato in sintesi

Dopo aver sottolineato caratteristiche generali, ambito, obiettivi e strumenti della proposta di legge, si può ora passare all'illustrazione dell'articolato.

Il **Titolo I** richiama con l'articolo 1 le finalità generali della Legge, presenta (articolo 2 comma 1) le definizioni inerenti la qualificazione del rapporto di lavoro in base alle quali sono calibrati gli strumenti di promozione introdotti con la legge, disegna (articolo 2 comma 2) una tassonomia delle strutture istituzionali, amministrative, tecniche e operative richiamate nella legge e delle funzioni che a ciascuna di esse competono.

L'articolo 3 tratta delle funzioni amministrative e introduce il tema del decentramento delle funzioni alle Province, definendo le funzioni della Regione come funzioni di indirizzo e programmazione, di coordinamento, di supporto e di controllo, e le funzioni delle Province come funzioni di progettazione, attuazione, gestione, monitoraggio.

Il Titolo si completa con le disposizioni riguardanti i poteri sostitutivi della Regione rispetto alle funzioni decentrate (articolo 4).

Il **Titolo II** definisce gli strumenti di programmazione che assicurano la responsabilizzazione della politica regionale verso gli obiettivi di qualità e tutela del lavoro e la convergenza tra le politiche in materia di lavoro e le politiche regionali di sviluppo.

L'articolo 5 prevede l'adozione con cadenza triennale di un "Documento regionale di Programmazione dell'intervento pubblico e dei servizi per il lavoro e la formazione". L'articolo 6 dispone l'adozione di uno strumento regionale di pianificazione annuale collegato al NAP Lavoro, con cui si fissano, in coerenza con gli indirizzi del documento triennale, i traguardi annuali concordati con le rappresentanze sociali locali.

L'articolo 7 prevede la possibilità per ciascuna Provincia di adottare, nel rispetto del Documento di programmazione triennale regionale, un Piano provinciale per le politiche del lavoro contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale.

L'articolo 8 istituisce la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è



composta da rappresentanze del Consiglio, della Giunta, delle parti sociali, degli enti locali e da rappresentanti delle istituzioni scolastiche e universitarie. La Conferenza approva il documento triennale e determina criteri e modalità di attuazione del sistema di certificazione della qualità del lavoro, nonché i criteri di utilizzo del Fondo per la qualità del lavoro.

Il **Titolo III** tratta degli strumenti a sostegno dell'occupazione di qualità, introdotti, con l'articolo 10 dallo strumento della certificazione di qualità del lavoro. La certificazione di impresa di Alta Qualità del Lavoro attesta la conformità del sistema organizzativo- gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali. E' istituito un Comitato di garanzia sulla gestione del Sistema regionale per la Qualità del Lavoro, al fine di vigilare sulle modalità di funzionamento e sui risultati del Sistema stesso.

L'articolo 11 disciplina i requisiti minimi che le imprese devono avere per ottenere la certificazione e le modalità di rilascio del certificato di qualità del lavoro.

L'articolo 12 istituisce il Fondo per la qualità del lavoro ripartito su tre assi di intervento. L'articolo 13 definisce il primo asse di intervento a cui accedono, beneficiando di incentivi, le imprese che hanno ottenuto il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a mantenere i livelli certificati di qualità del lavoro. A questo asse è destinata una quota non superiore al 30% del Fondo.

L'articolo 14 determina le prerogative del secondo asse di intervento, cui accedono le imprese in possesso del certificato di Alta Qualità del Lavoro che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro mediante azioni strategiche, definite dall'Assessorato al lavoro della Regione sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza regionale.

Il terzo asse di intervento, disciplinato dall'articolo 15, è destinato a contrastare il lavoro sommerso e a favorire l'occupazione regolare, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo. A tal fine si prevedono incentivi ad imprese che non posseggono il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, prevedendo azioni strategiche di intervento, nell'ambito di un Piano regionale per l'emersione come apposita sezione del Documento regionale di programmazione triennale. L'attribuzione dei benefici è regolata da criteri di congruità e redditività delle attività economiche e controllata con strumenti specifici di pianificazione, valutazione e verifica degli interventi.

L'articolo 16 individua le tipologie di incentivi destinati al terzo asse dando rilievo, oltre che agli incentivi finanziari e ai *bonus* e sgravi fiscali e contributivi, anche agli aiuti in termini di fornitura di servizi reali e per l'accesso al credito.

L'articolo 17 affianca alle misure di incentivazione del terzo asse, azioni di sensibilizzazione sociale ed ulteriori azioni a sostegno dell'emersione.

Gli articoli 18 e 19 trattano delle procedure di rilascio e di controllo sulla certificazione di qualità e per le richieste degli incentivi previsti per i tre assi di intervento, assegnando all'Arlav funzioni di istruttoria e valutazione e all'amministrazione compiti di controllo.

Il **Titolo IV** tratta degli organismi di concertazione e del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego. L'articolo 20 definisce la composizione e il ruolo della Commissione regionale per il lavoro, il cui compito è di regolamentare e indirizzare, con il metodo della concertazione, i principi e i criteri fondamentali relativi ai processi di attuazione delle politiche del lavoro. L'articolo 21 dispone analogamente per ciò che riguarda le Commissioni provinciali del lavoro, che agiscono negli ambiti delle competenze assegnate alle Province.

L'articolo 22 introduce il Capo II e disciplina principi e soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego. Le funzioni di gestione amministrativa in materia di servizi per l'impiego permangono attribuite alle Province, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi e della programmazione regionale e che provvedono all'erogazione dei servizi al lavoro tramite i "Centri per l'Impiego". La Regione assicura alle Province, per la gestione dei Centri per l'Impiego un'assistenza giuridico- amministrativa al fine di garantire un'interpretazione uniforme della disciplina in materia di servizi per l'impiego, nonché l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro e delle sue articolazioni periferiche, al fine di garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati e di favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale possono essere svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti privati autorizzati.

L'articolo 23 specifica le funzioni e i compiti dei Centri per l'impiego e rinvia alla emanazione di un apposito regolamento le disposizioni di competenza regionale riguardanti l'attestazione dello stato di disoccupazione. L'articolo 24 detta disposizioni riguardanti la cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale. L'accreditamento costituisce per i soggetti privati titolo di legittimazione per la stipula, con la Provincia di riferimento, di convenzioni finalizzate all'affidamento di

servizi al lavoro, da erogare nel territorio provinciale. Tali convenzioni individuano tra l'altro gli specifici servizi al lavoro da erogare escludendo tra questi la possibilità di affidamento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, nonché delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro.

L'articolo 25 istituisce, presso l'Arlav, l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, nel territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

L'articolo 26 regola le modalità di realizzazione e di gestione, tramite l'Agenzia regionale per il Lavoro, del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), che costituisce il nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

Il Capo III interviene a definire e regolare l'Agenzia regionale per il Lavoro (Arlav), che mantiene (articolo 27) la propria natura giuridica di ente strumentale già prevista dalla legge regionale n. 14/1998, prevedendo un rafforzamento dell'autonomia organizzativa e una ridefinizione organica delle funzioni che riguardano (articolo 28) essenzialmente ruoli tecnici operativi nella gestione del sistema di certificazione della qualità del lavoro, le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro, le funzioni connesse al sistema regionale dei servizi per l'impiego e le funzioni di supporto alla programmazione regionale.

Il **Titolo V** affronta direttamente le questioni della regolarità e della sicurezza del lavoro disponendo, all'articolo 29, l'adozione di "misure per il consolidamento delle imprese emerse", a valere sul Fondo per la Qualità del lavoro, nell'ambito del terzo asse di intervento, privilegiando i casi in cui esse si impegnino a realizzare specifici progetti di formazione, progetti di investimento comportanti la creazione di nuovi posti di lavoro, ad assumere lavoratori svantaggiati o disabili, a creare posti di lavoro con incremento netto di occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L'articolo 30 interviene nel rafforzare la promozione della tutela delle condizioni di lavoro nella gestione degli appalti pubblici con clausole da introdurre nei contratti, bandi e capitolati che attengano alla tutela dei lavoratori impiegati ed estendano gli obblighi di osservanza anche agli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto. La regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui alla Convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e Casse Edili ai sensi del d. lgs. n. 276/2003.

Con l'articolo 31, Capo II, la Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per incrementarne significativamente i margini di effettiva applicazione. A tal fine la Regione promuove la realizzazione di un sistema che integra la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro come elemento essenziale dell'Alta Qualità del Lavoro e attua azioni e misure finalizzate a promuovere, a carico del Fondo per la qualità del lavoro, il conseguimento di più alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare mediante il ricorso a misure premiali di azioni aziendali virtuose.

L'articolo 32 dispone le modalità di attuazione delle misure dedicate alla sicurezza del lavoro prevedendo tra l'altro il coinvolgimento degli Organismi Paritetici/Bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in convenzione con i soggetti pubblici competenti, nella definizione dei processi di valutazione e di accesso guidato e controllato alle misure di promozione. L'articolo 33 introduce iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. L'articolo 34 prevede misure specifiche per sostenere e qualificare la partecipazione di datori e prestatori di lavoro e dei loro rappresentanti alle politiche per il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ed alle relative azioni.

Con l'articolo 35 si interviene in materia di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi adottando un Piano regionale di protezione e istituendo il "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente"

Il Capo III interviene, infine con la previsione dell'articolo 36, in materia di controlli con misure anche finanziarie di promozione di un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro che coinvolga ASL, INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Guardia di Finanza ed enti locali. L'articolo 37 disciplina la composizione e l'attività del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro, organismo già esistente (vedi art. 27 d. lgs. n. 626/94), ma che viene individuato come snodo istituzionale sul quale far leva per elevare le garanzie di rispetto delle misure previste dalla legge a sostegno della sicurezza sul lavoro.

Il **Titolo VI** detta disposizioni riguardanti la promozione della parità nell'accesso al lavoro.

Il Capo I riguarda le misure a sostegno dell'occupazione femminile e per la promozione delle pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne. Si prevedono, all'articolo 38,

interventi specifici rivolti ad incentivare e sostenere l'occupazione femminile per contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta e ostacolano gli inserimenti lavorativi e le carriere professionali. Nella individuazione dei destinatari degli interventi che la legge propone di finanziare si dispone l'osservanza del principio che gli interventi, complessivamente considerati, interessino annualmente per almeno il 50% donne.

L'articolo 39 prevede misure di promozione e sostegno delle attività produttive delle donne; l'articolo 40 dispone a favore dello sviluppo e dell'integrazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego di specifiche strutture dedicate all'occupabilità femminile

Il Capo II tratta della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'articolo 41 introduce misure rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura.

Il Capo III prevede misure a sostegno del lavoro degli immigrati extracomunitari. L'articolo 42 sancisce per gli immigrati extracomunitari, che soggiornano regolarmente in Campania, il diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini e l'impegno della Regione a promuovere e programmare interventi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, diretta a facilitare l'ingresso, l'accoglimento e l'inserimento degli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari nel mercato del lavoro.

Il Capo IV introduce le norme per il diritto al lavoro delle persone disabili da emanare in attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 e a riordino organico di quanto frammentariamente regolato dalla Regione Campania. Definite le finalità con l'articolo 43, la Regione delinea gli indirizzi del proprio impegno istituzionale nel promuovere l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili, la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale, la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio. I successivi articoli 44 e 45 disciplinano in merito ai destinatari, all'ambito di applicazione, agli strumenti del collocamento mirato. L'articolo 46 dispone l'organizzazione da parte delle Province del Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio. L'articolo 47 dispone l'adozione da parte delle ASL di misure atte ad assicurare il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. L'articolo 48 dispone sull'operato del Comitato tecnico provinciale di cui all'art. 6, comma 2 della l. n. 68/1999, affinché sia assicurata, in raccordo con i servizi territoriali, la definizione di un progetto individualizzato per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali.

Gli articoli dal 49 al 54 disciplinano il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, della riforma dell'apposito Comitato regionale per la gestione del Fondo con il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso e degli strumenti di programmazione degli interventi da finanziare.

L'articolo 55 sostiene e disciplina le Convenzioni di cui alla legge 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione e la definizione dei presupposti di validazione delle convenzioni-quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. n. 276 del 2003.

Il Capo V prevede misure di contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale. L'articolo 56 promuove interventi di sostegno alla formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale. L'articolo 57 prevede la concessione di incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, soggetti in condizione di svantaggio occupazionale. L'articolo 58 disciplina le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale disponendo che tali quote siano stabilite con il Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5.

L'articolo 59 prevede interventi di sostegno dell'accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in particolari situazioni di difficoltà individuate con atto di indirizzo della Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.

L'articolo 60 dispone il supporto di piani realizzati dagli enti bilaterali per il sostegno al reddito dei lavoratori che siano privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale.

Il Titolo VII tratta le misure per la gestione delle crisi occupazionali. L'articolo 61 indica le tipologie di azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali, di rilevante interesse sociale. L'articolo 62 introduce lo strumento del Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali, da utilizzare nei casi di grave crisi occupazionale in ambito territoriale o settoriale. Il piano

può prevedere programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo dei lavoratori interessati da crisi occupazionali, progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare la crisi, la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze, incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali, incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali, contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione, misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.

L'articolo 63 dispone che sia data priorità nelle misure di sostegno adottate per fronteggiare le crisi occupazionali alle imprese certificate ad Alta Qualità del Lavoro.

Il Titolo VIII è dedicato interamente alla formazione.

Il Capo I tratta le finalità e gli strumenti generali definendo, all'articolo 64, gli indirizzi e i principi generali sul sistema regionale della Formazione. La Regione svolge un ruolo di coordinamento del sistema nel suo complesso, attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto. La Regione conferisce alle Province delle funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo di vita dell'orientamento e della formazione. La Regione realizza e sviluppa le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione. Si dispone inoltre che le materie dell'accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell'offerta formativa, quelle della certificazione dei percorsi e delle competenze e quelle inerenti ai profili e alle competenze degli operatori della formazione, nonché le modalità specifiche di sostegno alla formazione per imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato siano disciplinate da apposito regolamento del Consiglio regionale.

L'articolo 65 specifica le disposizioni riguardanti il decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione alle Province e il successivo articolo 66 indica le tipologie di azioni di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione, affidandone la definizione puntuale alla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, nell'ambito del Documento triennale di programmazione.

Riguardo all'obbligo formativo, la Regione dispone, all'articolo 67 la promozione e il sostegno dell'offerta di percorsi formativi integrati, gli studi, la ricerca e la sperimentazione di modelli d'intervento, la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori, la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici, lo sviluppo dei sistemi informativi, il trasferimento di buone pratiche, la rimozione degli ostacoli alla partecipazione, il supporto alle persone deboli, il monitoraggio e la valutazione degli interventi. L'articolo 68 disciplina le modalità e i criteri di riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite.

L'articolo 69 prevede misure per la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici, per la concessione di borse di formazione, forme di sostegno economico per i soggetti che svolgono attività di tirocinio, la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale, contributi per spese convittuali o semiconvittuali, contributi per le spese di viaggio e vitto, ove necessario, la concessione di assegni di partecipazione.

L'articolo 70 garantisce ai partecipanti alle attività formative alcuni diritti fondamentali e il diritto all'accesso a misure di sostegno già previste nell'ambito del diritto allo studio.

L'articolo 71 dispone l'adozione del libretto formativo personale da rilasciare all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.

Il Capo II tratta del rapporto tra impresa e offerta formativa.

L'articolo 72 istituisce l'Albo regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative nel territorio della Regione con sezioni specifiche dedicate alle imprese che ospitano tirocini formativi, alle imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o altri strumenti contrattuali a contenuto formativo, alle Agenzie di lavoro private per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati. L'articolo 73 disciplina l'accreditamento delle agenzie formative.

Il Capo III disciplina la materia dell'apprendistato per quanto attiene alla formazione ed è di competenza della Regione. L'articolo 74 detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato fissando i principi e i criteri fondamentali da osservare. L'articolo 75 dispone l'adozione del piano formativo individuale che definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista in relazione alla qualifica da conseguire. Ai centri per

l'impiego sono attribuite attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione di piani formativi. L'articolo 76 dispone che un tutor aziendale supporti l'apprendista nell'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale quale garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda.

Gli articoli 77, 78 e 79 dettano disposizioni specifiche sulle tre tipologie di contratto di apprendistato previste dalla normativa nazionale: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; la formazione per l'apprendistato professionalizzante, il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione.

L'articolo 80 definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato disponendo che tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso gli enti bilaterali o tramite l'assegnazione di *voucher* formativi purché spesi in coerenza con i principi contenuti nel piano individuale formativo.

L'articolo 81 disciplina le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo di apprendistato.

L'articolo 82 prevede un incentivo economico da concedere ai datori di lavoro rientranti nel sistema di qualità definito dalla legge che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato e che rientrano nel sistema di qualità definito dalla presente legge.

L'articolo 83 dispone che l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania, istituito con dd n. 1410/2000, composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali e presieduto dall'Assessore regionale alla formazione e lavoro, assolva finalità di informazione, gestione, banca dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse secondo modalità specificamente regolamentate.

Il Capo IV interviene in materia di tirocini formativi e di orientamento, disponendo, all'articolo 84 misure di promozione e di incentivazione di tali strumenti di inserimento prevedendo che l'accesso ai benefici sia regolato da convenzione contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati. L'articolo 85 disciplina l'ambito dei possibili soggetti promotori di tirocini, l'articolo 86 ne regola la durata, i limiti quantitativi e le coperture assicurative, l'articolo 87 dispone l'individuazione per ogni tirocinante di un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, indicato dal soggetto promotore e di un responsabile aziendale indicato dal datore di lavoro. Sono anche regolamentate le modalità di certificazione delle competenze acquisite.

L'articolo 88 prevede la possibilità di introdurre misure specifiche di sostegno a favore dei tirocinanti, quali, ad esempio, un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante, o un rimborso spese a favore del tirocinante.

L'articolo 89 dispone l'esercizio di attività di monitoraggio e valutazione dei tirocini affidate all'Arlav.

Il Capo V, all'articolo 90, prevede interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori, per l'intero l'arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale, da realizzare in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. In particolare si prevede la promozione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto.

L'articolo 91 dispone che nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi svolta dalla Conferenza regionale sia previsto il ricorso a specifici piani formativi individuali per garantire l'accesso individuale ad interventi di formazione continua.

Il Capo VI è destinato al tema della formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese e prevede all'articolo 92, azioni di sostegno all'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di Cassa Integrazione o di mobilità. L'articolo 93 promuove la realizzazione di interventi formativi finalizzati alla creazione o allo sviluppo d'impresa, particolarmente in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto.

L'articolato si conclude con il **Titolo IX** contenente le abrogazioni (articolo 94), la disciplina transitoria (articolo 95) e la norma di copertura finanziaria (articolo 96).

La relazione introduttiva viene completata da quattro allegati tecnici, con finalità essenzialmente esplicative ed esemplificative. In particolare gli allegati tecnici contengono alcuni sviluppi applicativi della regolamentazione del Fondo per la Qualità del lavoro, con particolare riguardo al funzionamento degli indici di Qualità del lavoro espressamente previsti dalla legge (allegato 1), ad altri profili del funzionamento dei tre assi di intervento del Fondo (allegati 2 e 3) e al calcolo di alcuni indici espressamente previsti dalla legge al fine di predisporre gli interventi di contrasto del lavoro sommerso (allegato 4).

Alla relazione si accludono pure alcuni prospetti di sintesi dei contenuti della legge, relativi agli organismi da essa previsti e all' individuazione dei principali adempimenti applicativi.



Regione Campania  
Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione

## Disegno di Legge

Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di  
Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del lavoro

### INDICE GENERALE

#### TITOLO I

##### PRINCIPI

Art. 1 *Finalità generali*

Art. 2 *Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale*

Art. 3 *Funzioni amministrative*

Art. 4 *Potere sostitutivo della Regione*

#### TITOLO II

##### ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Art. 5 *Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro*

Art. 6 *Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

Art. 7 *Piano provinciale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

Art. 8 *Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*

Art. 9 *Coordinamento tra gli organismi di programmazione e di concertazione e gli organi di consultazione*

#### TITOLO III

##### STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

Art. 10 *La certificazione di Alta Qualità del Lavoro. Istituzione del Comitato di garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro*

Art. 11 *Rilascio del certificato di Alta Qualità del Lavoro*

Art. 12 *Istituzione e gestione del Fondo per la Qualità del Lavoro.*

Art. 13 *Primo asse di intervento*

Art. 14 *Secondo asse di intervento*

Art. 15 *Terzo asse di intervento e Piano regionale per l'emersione*

Art. 16 *Incentivi previsti per il terzo asse di intervento*

Art. 17 *Azioni di sensibilizzazione sociale ed ulteriori azioni a sostegno dell'emersione*

Art. 18 *Procedura per il rilascio del certificato AQL e la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento*

Art. 19 *Controlli e sanzioni*

## TITOLO IV

### ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

#### Capo I

##### Organismi di concertazione fra le parti sociali

Art. 20 *Commissione regionale per il lavoro*

Art. 21 *Commissione provinciale per il lavoro*

#### Capo II

##### Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

Art. 22 *Principi e soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego*

Art. 23 *Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego. Stato di disoccupazione*

Art. 24 *Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale*

Art. 25 *Autorizzazioni regionali*

Art. 26 *Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL)*

#### Capo III

##### Agenzia regionale per il lavoro (Arlav)

Art. 27 *Arlav - Agenzia della Campania per il lavoro*

Art. 28 *Attività e funzioni dell'Arlav*

## TITOLO V

### PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

#### Capo I

##### Promozione della regolarità del lavoro

Art. 29 *Misure per il consolidamento delle imprese emerse*

Art. 30 *Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici*

#### Capo II

##### Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Art. 31 *Finalità e linee-guida*

Art. 32 *Qualità e sicurezza del lavoro: contributi finanziari e procedura guidata di certificazione*

Art. 33 *Cultura della prevenzione*

Art. 34 *Sicurezza sul lavoro e partecipazione*

Art. 35 *Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi*

#### Capo III

##### Potenziamento dei controlli

Art. 36 *Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro*

Art. 37 *Composizione e attività del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro*

## TITOLO VI

### PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO

#### Capo I

##### Misure a sostegno dell'occupazione femminile

Art. 38 *Obiettivi e modalità*

Art. 39 *Misure di promozione e sostegno delle attività produttive delle donne*

Art. 40 *Sviluppo e integrazione di specifiche strutture in materia di occupabilità femminile*

#### Capo II

##### Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Art. 41 *Misure rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura*



### Capo III

#### Misure a sostegno del lavoro degli immigrati extracomunitari

Art. 42 *Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari*

### Capo IV

#### Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili (attuazione organica della l. 12 marzo 1999 n. 68)

Art. 43 *Finalità*

Art. 44 *Destinatari, ambito di applicazione ed azioni*

Art. 45 *Strumenti del collocamento mirato*

Art. 46 *Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili*

Art. 47 *Servizio di accertamento e controllo della disabilità*

Art. 48 *Comitato tecnico provinciale*

Art. 49 *Disciplina del fondo regionale per l'occupazione dei disabili: oggetto*

Art. 50 *Destinazione del Fondo*

Art. 51 *Beneficiari*

Art. 52 *Comitato regionale per la gestione del Fondo*

Art. 53 *Monitoraggio dei flussi di finanziamento del Fondo*

Art. 54 *Programma annuale di intervento del Fondo*

Art. 55 *Convenzioni*

### Capo V

#### Misure di contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale

Art. 56 *Interventi di sostegno alla formazione*

Art. 57 *Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro*

Art. 58 *Assunzioni riservate a soggetti in condizione di svantaggio rispetto al lavoro*

Art. 59 *Interventi di sostegno al credito dei lavoratori*

Art. 60 *Interventi per il sostegno al reddito*

### TITOLO VII

#### MISURE PER LA GESTIONE DELLE CRISI OCCUPAZIONALI

Art. 61 *Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali*

Art. 62 *Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali*

Art. 63 *Priorità per le imprese ad Alta Qualità del Lavoro*

### TITOLO VIII

#### FORMAZIONE E APPRENDISTATO

### Capo I

#### Finalità e strumenti generali

Art. 64 *Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della Formazione*

Art. 65 *Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione*

Art. 66 *Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione*

Art. 67 *Misure di raccordo tra istruzione e formazione nell'adempimento dell'obbligo formativo*

Art. 68 *Riconoscimenti e certificazioni*

Art. 69 *Azioni di sostegno alla formazione*

Art. 70 *Diritti essenziali dei partecipanti ad iniziative di formazione*

Art. 71 *Libretto formativo personale*

### Capo II

#### Impresa e offerta formativa

Art. 72 *Istituzione dell'Albo regionale*

Art. 73 *Accreditamento*

### Capo III

#### **Disciplina dell'apprendistato**

*Art. 74 La formazione nell'apprendistato*

*Art. 75 Il piano formativo individuale*

*Art. 76 Il tutor aziendale*

*Art. 77 Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*

*Art. 78 Formazione per l'apprendistato professionalizzante*

*Art. 79 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*

*Art. 80 Finanziamento e controllo*

*Art. 81 Certificazione delle competenze e dei crediti formativi*

*Art. 82 Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

*Art. 83 Osservatorio*

#### **Capo IV**

##### **Tirocini formativi e di orientamento**

*Art. 84 Definizione*

*Art. 85 Soggetti promotori*

*Art. 86 Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative*

*Art. 87 Tutorato e certificazione delle competenze acquisite*

*Art. 88 Sostegno ai tirocini*

*Art. 89 Monitoraggio e valutazione*

#### **Capo V**

##### **Formazione Continua**

*Art. 90 Formazione continua*

*Art. 91 Piani formativi individuali*

#### **Capo VI**

##### **Formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese**

*Art. 92 Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio*

*Art. 93 Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa*

#### **TITOLO IX**

##### **DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI**

*Art. 94 Abrogazioni*

*Art. 95 Disciplina transitoria*

*Art. 96 Copertura finanziaria*

TITOLO I  
PRINCIPI

**Articolo 1**  
*Finalità generali*

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di:
- a. riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato, nonché ogni forma di lavoro legalmente disciplinato, finalizzato a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro;
  - b. rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro;
  - c. promuovere politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione, nonché politiche sociali favorendone l'integrazione e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
  - d. strutturare un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;
  - e. perseguire l'integrazione delle politiche in materia di lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;
  - f. garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso alla formazione, in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
  - g. promuovere la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita;
  - h. assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa;
  - i. favorire le condizioni istituzionali per un efficiente funzionamento del mercato del lavoro in cui risultino rafforzati il ruolo di intermediazione dell'operatore pubblico e l'integrazione dell'offerta pubblica e privata di intermediazione nel rispetto dell'interesse pubblico dei servizi per l'impiego;
  - j. valorizzare il ruolo delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della formazione professionale, favorire l'estensione dei diritti sindacali a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale d'impiego, promuovere gli strumenti della democrazia sindacale;
  - k. garantire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - l. favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari attraverso strumenti di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno alla emersione;
  - m. valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso al lavoro e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati.

**Articolo 2**

*Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale*

1. L'intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati e i soggetti istituzionali di seguito indicati:
- a) Organi collegiali per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro;
  - b) Organi collegiali per attività amministrativa consultiva, normativa e di coordinamento: Commissione regionale per il lavoro, Commissioni Provinciali per il lavoro, Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;
  - c) Strutture di amministrazione attiva: Regione; Province e Centri per l'impiego;

- d) Altre Amministrazioni, strutture e soggetti istituzionali, che costituiscono il sistema integrato del mercato del lavoro e della formazione professionale: le Università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati per i servizi per l'impiego e per la formazione professionale; altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro; gli enti bilaterali; l'Osservatorio sull'apprendistato; i Poli formativi; la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria;
- e) Strutture e organi tecnici e di garanzia: Agenzia Regionale per il lavoro della Campania, di seguito Arlav, Comitato di garanzia del sistema Alta Qualità del Lavoro, Comitato tecnico provinciale per l'avviamento al lavoro dei disabili.

### **Articolo 3**

#### *Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.
2. La Regione esercita le funzioni di impulso, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e la Commissione regionale per il lavoro, nonché l'Agenzia regionale per il lavoro della Campania.
3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 7 della presente legge, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro.
4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con i soggetti privati autorizzati o accreditati, che operano nel territorio regionale.

### **Articolo 4**

#### *Potere sostitutivo della Regione*

1. In caso di inadempienza delle Province, nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente legge ed in particolare in caso di omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei termini, inerzia o esercizio intempestivo o inefficiente dei compiti attribuiti, adozione di atti in violazione delle prescrizioni di legge o mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge, nonché di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, invita l'ente o l'organo inadempiente a provvedere entro congruo termine, non superiore a sessanta giorni.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ente o l'organo diffidato si sia attivato o altrimenti abbia adeguatamente giustificato l'inadempimento, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni, con la conseguente imputazione degli oneri finanziari all'amministrazione o all'organo inadempiente.

TITOLO II  
ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO  
E DELLA FORMAZIONE

Articolo 5

*Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro*

1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. In particolare, il Documento, in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, politica sociale e istruzione, nonché con gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui alle Decisioni del Consiglio Europeo, determina:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie e per il riparto delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento di cui agli articoli 13 e seguenti ed i settori di attività;
- d) l'indice di Alta Qualità del Lavoro di cui agli articoli 10 e seguenti;
- e) gli importi degli incentivi previsti dall'articolo 13 per le imprese che hanno ottenuto il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a mantenere e/o migliorare i livelli attuali di qualità del lavoro;
- f) gli incentivi a cui possono accedere le imprese che si impegnano a realizzare interventi concernenti il miglioramento della qualità del lavoro nei vari aspetti indicati dall'articolo 14;
- g) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo all'occupazione delle donne tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 38 e 58;
- h) i criteri e le modalità per le iniziative a favore dei soggetti disabili, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 46;
- i) il piano regionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 15;
- j) le misure che possono essere adottate eventualmente dal Piano sociale di cui all'articolo 62 per contrastare le crisi di impresa con gravi conseguenze occupazionali;
- k) risorse, indirizzi e finalità degli interventi formativi, così come previsto dal Titolo VIII;
- l) gli indirizzi per l'attività dell'Arlav.

2. Il Documento è adottato, con cadenza triennale, in base alla seguente procedura:

- a) La Giunta, avvalendosi dell'Arlav, elabora il Documento preparatorio di programmazione da trasmettere alla Conferenza regionale di cui all'articolo 8.
- b) La Conferenza esprime un parere vincolante sul Documento di cui alla lettera a) e lo trasmette alla Giunta Regionale. Qualora la Conferenza non esprima il parere entro trenta giorni, la Giunta può approvare una propria proposta di Documento triennale da presentare al Consiglio. In ogni caso il Documento preparatorio deve essere trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 aprile.
- c) Il Consiglio approva il Documento di programmazione triennale e le relative spese complessive per il triennio entro sessanta giorni decorsi i quali, in assenza di pronuncia esplicita del Consiglio, il Documento è approvato.

3. La Conferenza, prima di deliberare sul Documento preparatorio di programmazione, lo trasmette alla Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria di cui all'art. 3 della l. r. 3.11.1994 n. 33, che può esprimere un parere motivato entro quindici giorni.

4. Con lo stesso procedimento di cui al comma 2, il Documento regionale di programmazione può essere aggiornato annualmente.

5. Annualmente la Giunta regionale, entro febbraio, sentita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e la qualità del lavoro e la Commissione regionale per il lavoro, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del programma relativo all'anno precedente, tenendo conto dei riscontri derivanti dalle attività di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti.

## Articolo 6

### *Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale*

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento di programmazione triennale di cui all'articolo precedente, sentita la Commissione regionale per il lavoro, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale sulla base di un Documento preparatorio approvato dalla Conferenza.
2. Con il Programma annuale la Regione concorre all'elaborazione del piano nazionale per l'occupazione, tenendo conto della Strategia europea per l'occupazione di cui al Trattato della Comunità europea e dei relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.
3. In particolare, il Programma determina:
  - a) i criteri e le priorità per gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e delle politiche formative;
  - b) le risorse economiche da assegnare, su base percentuale, e i criteri per il riparto annuale delle risorse del Fondo per la qualità del lavoro tra gli assi di intervento;
  - c) la ripartizione delle risorse tra Regione e Province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le Province e privilegiando le Province che presentano il Piano triennale di cui al successivo articolo 7;
  - d) le finalità specifiche dei finanziamenti;
  - e) gli ambiti territoriali prioritari;
  - f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;
  - g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;
  - h) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;
  - i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna tipologia di iniziative e le relative spese ammissibili.
4. Per la determinazione dei tetti massimi di cui alla lettera i) del precedente comma si individuano le seguenti tipologie di iniziative:
  - a) contrasto all'esclusione sociale dei lavoratori svantaggiati con particolare riguardo alle donne in genere nonché agli uomini con più di quaranta anni;
  - b) promozione della regolarizzazione del lavoro;
  - c) promozione del lavoro stabile e duraturo;
  - d) promozione delle pari opportunità
  - e) promozione della sicurezza del lavoro;
  - f) interventi per le crisi di impresa;
  - g) sostegno all'inserimento dei lavoratori disabili.
  - h) partecipazione al finanziamento di piani per la formazione continua.

## Articolo 7

### *Piano provinciale per le politiche del lavoro*

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 21, può adottare, nel rispetto del Documento di programmazione triennale regionale di cui all'articolo 5, un Piano provinciale per le politiche del lavoro, contenente gli interventi per lo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale. Nel Piano devono essere specificati, in particolare:
  - a) le tipologie di intervento;
  - b) i tempi e le modalità di attivazione delle singole iniziative;
  - c) i risultati attesi e gli indicatori di efficienza ed efficacia per la valutazione di ciascuna iniziativa;

- d) la localizzazione dei servizi;
  - e) gli aspetti organizzativi e gestionali;
  - f) i fabbisogni e le modalità di finanziamento, evidenziando il cofinanziamento.
2. Il Piano, con le modalità di cui all'articolo 62, può contenere un'apposita sezione definita "Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali", con cui si individuano le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e si propongono le misure per affrontarle.
  3. Il Piano provinciale di cui al comma 1 ha di regola una durata triennale, può essere aggiornato annualmente e viene inviato alla Regione ai fini della elaborazione del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro.
  4. Per le finalità di cui all'articolo 15, la Provincia può adottare un piano provinciale per l'emersione.

## Articolo 8

### *Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro*

1. E' istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito chiamata Conferenza, quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale .
2. La Conferenza:
  - a) concorre a definire - tramite il Documento di programmazione triennale ed il Programma Annuale di lavoro e secondo la procedura prevista dagli articoli 5 e 6 - il sistema di indici Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 10, fissando ed integrando i criteri e stabilendone la relativa ponderazione per la determinazione dell'indice definito di Alta Qualità del Lavoro;
  - b) formula proposte, in sede di ridefinizione del piano triennale, per l'eventuale modificazione degli indici Alta Qualità del Lavoro;
  - c) formula proposte al Consiglio o alla Giunta in ordine alla ripartizione delle risorse tra i tre assi di intervento finanziati dal Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e tra i settori di attività sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3;
  - d) elabora proposte all'Assessorato al lavoro per la definizione delle azioni strategiche rientranti nel secondo asse di intervento;
  - e) propone i settori sui quali orientare prioritariamente la promozione del lavoro regolare;
  - f) formula proposte in ordine alla programmazione delle risorse e alle finalità per la formazione professionale secondo i criteri indicati dal Titolo VIII;
  - g) predispose, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), un indice di congruità d'impresa in materia di lavoro sommerso
  - h) elabora, sulla base degli studi di settore realizzati dall'Arlav, i Piani locali di emersione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b).
3. La Conferenza è convocata, almeno due volte all'anno, dal suo Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti .
4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale al lavoro da lui delegato ed è composta da:
  - a) gli Assessori regionali competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, attività produttive, pari opportunità, ricerca scientifica;
  - b) i Presidenti delle Commissioni consiliari ordinarie e un consigliere in rappresentanza dell'opposizione.
  - c) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro Assessori delegati.
  - d) Il Presidente dell'ANCI regionale.
  - e) i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o loro Assessori delegati .
  - f) il Presidente dell'UNCEM regionale.
  - g) due Rettori in rappresentanza delle Università campane, designati dal Comitato di coordinamento delle Università campane, che possono anche delegare professori della propria Università esperti in materia di economia, lavoro o formazione;
  - h) il Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o un suo delegato.
  - i) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro

- comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
- j) Sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori atipici comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
  - k) un rappresentante delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
5. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata della legislatura regionale.
6. Entro trenta giorni dalla sua istituzione la Conferenza adotta un Regolamento per l'organizzazione delle sue attività. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti e può deliberare anche solo con la partecipazione della metà dei componenti di cui alle lettere a), b), c), h), i) di cui al comma 4.
7. Ai componenti della Conferenza è corrisposto un gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con il decreto di cui al quinto comma.
8. Il Direttore dell'Arlav partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Conferenza. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche rappresentanti di altre Istituzioni pubbliche, statali o regionali, dirigenti della Regione Campania o esperti esterni alla Conferenza.

### Articolo 9

#### *Coordinamento tra gli organismi di programmazione e di concertazione e gli organi di consultazione*

1. Qualora leggi nazionali o regionali istituiscano il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), salvo ulteriori specifici raccordi espressamente previsti, le proposte del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro approvate dalla Conferenza regionale e sottoposte all'esame della Commissione regionale per il lavoro, e le altre proposte elaborate dalla Conferenza ai sensi dell'art. 8 c. 2, non dovranno essere esaminate anche da tale organo.
2. Su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale il CREL, tuttavia, potrà essere eventualmente chiamato a contribuire, con valutazioni e osservazioni, all'elaborazione degli atti di programmazione di cui al comma precedente, ed eventualmente può essere chiamato a formulare pareri e proposte ai suddetti organi regionali in merito a ciascuno dei diversi atti di competenza della Conferenza.

### TITOLO III

#### STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ

### Articolo 10

#### *La certificazione di Alta Qualità del Lavoro*

#### *Istituzione del Comitato di garanzia sulla gestione del Sistema per la qualità del lavoro*

1. Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il sistema di indici definito "Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro" nel rispetto dei principi e delle procedure fissate dalla presente legge.
2. La certificazione di impresa di Alta Qualità del Lavoro attesta la conformità del sistema organizzativo- gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.
3. Ai fini della determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro, il Documento Regionale di Programmazione Triennale ed il Programma Annuale di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 devono essere predisposti:
  - a) tenendo conto almeno dei seguenti criteri:
    1. grado di stabilità del lavoro;
    2. crescita dimensionale dell'impresa;
    3. sicurezza del lavoro;



4. titolo di studio e/o competenze professionali certificate;
  5. inquadramento dei lavoratori;
  6. ricorso alla formazione professionale;
  7. incidenza del lavoro giovanile;
  8. incidenza dell'occupazione femminile;
  9. presenza del lavoro degli extracomunitari;
  10. presenza dei disabili.
- b) Ponderando i criteri di cui alla precedente lettera a) ed integrandoli eventualmente in relazione allo specifico settore produttivo, individuato in base alla classificazione ATECO dell'ISTAT, fatta salva una possibile ulteriore disaggregazione settoriale da parte della Conferenza regionale;
- c) fissando un valore-soglia minimo di ciascun indice settoriale al superamento del quale le imprese ottengono la certificazione di Alta Qualità del Lavoro.
4. Sulla base del Documento regionale di programmazione triennale e del Programma annuale di lavoro approvati, la Giunta regionale istituisce, con proprio atto, il Sistema Regionale di Alta Qualità del Lavoro, modificabile a seguito degli eventuali aggiornamenti apportati al Documento Regionale di Programmazione Triennale e al Programma Annuale di lavoro.
5. Il certificato di Alta Qualità del Lavoro è rilasciato alle imprese che superino il valore-soglia dell'indice di Alta Qualità del Lavoro. Esso ha validità triennale; scaduti tre anni dal rilascio del certificato, l'impresa dovrà produrre domanda di rinnovo del certificato sulla base del Sistema Regionale di Alta Qualità del Lavoro in vigore.
6. E' istituito un Comitato di garanzia sulla gestione del Sistema regionale per la Qualità del Lavoro, al fine di vigilare sulle modalità di funzionamento e sui risultati del Sistema stesso. Il Comitato è composto da 5 membri, nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra esperti in discipline socio-economiche e giuridiche. La scelta avviene sulla base di dieci designazioni, di cui la metà spetta al Presidente del Consiglio Regionale e la restante metà al Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli Assessori al Lavoro, al Bilancio e alle Attività produttive. Il Comitato di garanzia può avvalersi di personale regionale, di altre amministrazioni pubbliche, dell'Arlav o di esperti esterni. Non possono far parte del Comitato coloro che rivestano cariche pubbliche elettive ovvero cariche nei partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro o che abbiano comunque rapporti con detti organismi nonché rapporti continuativi o di consulenza con imprese. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta; elegge al suo interno un Presidente e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

#### **Articolo 11**

##### *Rilascio del certificato di Alta Qualità del Lavoro*

1. Le imprese che richiedono la certificazione di "imprese ad Alta Qualità del Lavoro" e che possono beneficiare dell'assegnazione delle risorse stanziare dal Fondo per la Qualità del lavoro, devono possedere i seguenti pre-requisiti:
  - a) sede operativa in Campania;
  - b) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ;
  - c) congruenza tra la dichiarazione dei redditi e il contratto collettivo di lavoro applicato relativamente agli ultimi quattro anni;
  - d) aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;
  - e) non aver effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi, se non per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; in sede di prima applicazione della legge tale misura è ridotta a 12 mesi.
  - f) rispetto della l. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni
  - g) non avere provvedimenti giudiziari di condanna non eseguiti, in materia di licenziamento o di mancata applicazione della normativa antinfortunistica;
  - h) documentazione necessaria alla richiesta dell'antimafia.

2. Sulla base del Sistema Regionale di Alta Qualità del Lavoro la Regione emana un avviso pubblico contenente le condizioni e le modalità per il rilascio del certificato, che avverrà previa istruttoria da parte dell'Arlav. Qualora il valore dell'indice raggiunga il valore-soglia minimo fissato nell'atto del Consiglio o della Giunta Regionale sul Sistema regionale di Alta Qualità del Lavoro, la regione rilascia il certificato di Alta Qualità del Lavoro e l'impresa è inserita nel registro delle imprese ad Alta Qualità del Lavoro ed autorizzata ad utilizzare il simbolo di Alta Qualità del Lavoro.
3. In base al Sistema Regionale di Alta Qualità del Lavoro, si formano graduatorie settoriali di imprese ad Alta Qualità del Lavoro. Le graduatorie sono pubbliche. Non sono predisposte graduatorie per le imprese non certificate.
4. Le graduatorie sono periodicamente aggiornate, potendo le imprese presentare in qualsiasi momento domanda per chiedere la certificazione ed accedere alla graduatoria. La priorità di ingresso nella graduatoria, con il rilascio del certificato, costituisce in ogni caso un criterio preferenziale per l'ottenimento dei benefici economici e normativi.

#### **Articolo 12**

##### *Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro.*

1. E' istituito il Fondo per la qualità del lavoro.
2. La dotazione del Fondo è definita annualmente dalla legge di bilancio regionale.
3. Il Fondo per la Qualità del Lavoro finanzia tre assi di intervento definiti negli articoli 13, 14 e 15.
4. In applicazione del Documento di Programmazione Regionale e del Piano annuale di Lavoro, la Giunta regionale dispone il riparto delle risorse del Fondo da attribuire agli assi di intervento e ai settori di attività in coerenza con gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento programmate e tenendo conto degli indici del Sistema dell'Alta Qualità del Lavoro in base al quale le imprese richiedenti sono valutate ed eventualmente certificate e delle tipologie di iniziative di cui all'articolo 6 comma 4. Le risorse da attribuire al Primo asse di intervento non possono superare 1/3 dell'ammontare complessivo del Fondo.

#### **Articolo 13**

##### *Primo asse di intervento*

1. Agli incentivi del primo asse di intervento accedono le imprese che hanno ottenuto il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a mantenere i livelli certificati di qualità del lavoro.
2. Gli incentivi sono concessi sulla base delle graduatorie relative alla certificazione di Alta Qualità del lavoro delle imprese, nei limiti dei fondi attribuiti al primo asse di intervento e con riferimento allo specifico settore.
3. Per il primo asse di intervento sono previsti incentivi finanziari sotto forma di contributi a fondo perduto nei limiti del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzati a mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione adottati e certificati dall'impresa.

## Articolo 14

### *Secondo asse di intervento*

1. Le imprese in possesso del certificato di Alta Qualità del Lavoro, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro, possono accedere agli incentivi del secondo asse di intervento.
2. Il miglioramento deve avvenire mediante azioni strategiche, definite dall'Assessorato al lavoro della Regione sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza regionale, dirette ad elevare i livelli di qualità del lavoro delle aziende. Rientrano in quest'ambito le iniziative che, anche attraverso processi di ammodernamento e ristrutturazione d'azienda:
  - a) realizzano il superamento di determinati livelli dimensionali delle aziende;
  - b) incentivano la trasformazione di contratti di lavoro atipici in contratti di lavoro tipici;
  - c) favoriscono la partecipazione di lavoratori a corsi di formazione professionale presso i soggetti accreditati in base al Titolo VIII della presente legge;
  - d) rendono congruente titolo di studio o di qualificazione con l'inquadramento e le mansioni svolte dal lavoratore;
  - e) consentono l'assunzione di disoccupati di lunga durata e in generale di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;
  - f) promuovono investimenti per la sicurezza nel luogo di lavoro;
  - g) incrementano gli investimenti e l'occupazione diretta nelle aree della ricerca e sviluppo;
  - h) promuovono azioni nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
3. Possono rientrare nell'ambito del secondo asse le iniziative a sostegno delle imprese che si impegnino, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, ad incrementare il proprio organico assumendo con part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, lavoratori per i quali siano prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero sia possibile garantire continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete.
4. Le azioni strategiche sono individuate in bandi regionali, predisposti per specifiche categorie di imprese, accorpate per caratteristiche dimensionali, settoriali o, comunque, determinabili oggettivamente. I Bandi aventi ad oggetto la sicurezza del lavoro vengono predisposti ai sensi dell'articolo 32.
5. Per poter accedere agli incentivi l'impresa deve impegnarsi ad eseguire le azioni positive previste entro i termini indicati nel bando.
6. Per il secondo asse di intervento si può ricorrere alle seguenti tipologie, anche cumulative, di incentivi, nel rispetto della normativa comunitaria:
  - a) contributi a fondo perduto, nell'ambito del regime comunitario di cui al Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni ;
  - b) crediti d'imposta;
  - c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro.
7. Il godimento degli incentivi da parte delle imprese è subordinato alla condizione che i rapporti di lavoro attivati per effetto delle azioni strategiche individuate di cui al comma 2 siano conservati per il periodo richiesto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato" (ovvero almeno 12 mesi per i lavoratori svantaggiati e due/tre anni per gli aiuti all'occupazione), tranne che per cause riconducibili a quelle di cui alla legge n. 604/1966, come integrata dalla legge n. 108/1990.

## Articolo 15

### *Terzo asse di intervento e Piano regionale per l'emersione*

1. Nell'ambito del terzo asse di intervento, la Regione - in coerenza con la normativa statale in materia - promuove misure finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e a favorire l'occupazione regolare, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo. A tal fine la Regione privilegia il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione - tenendo conto della stretta connessione tra gli obiettivi di incremento occupazionale e crescita economica e produttiva - riconosce incentivi ad imprese che non posseggono il certificato di Alta Qualità del Lavoro e che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, prevedendo azioni strategiche di intervento, nell'ambito di un Piano regionale per l'emersione come apposita sezione del Documento regionale di programmazione triennale di cui all'articolo 5, da elaborare nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) predisposizione di indicatori sintetici di congruità riguardanti la produttività e la redditività dell'impresa. Tali indicatori potranno essere articolati su base territoriale e per dimensione di impresa. In base al Documento di Programmazione triennale regionale saranno incentivate le imprese che si collocheranno ai vertici delle graduatorie ovvero le imprese che si impegneranno a migliorare il proprio indice di congruità;
  - b) predisposizione di Piani locali di emersione (PLE) - anche sulla base di studi di settore realizzati dall'Arlav e dagli Organismi paritetici bilaterali con l'ausilio della documentazione statistica ufficiale e di specifiche indicazioni fornite dalle parti sociali - con i quali si determinano soglie di regolarità che tengono conto dello specifico contesto geografico nel quale l'impresa opera. In base al Documento di Programmazione triennale regionale sono incentivate le imprese che si collocano ai vertici della graduatoria ovvero si impegnano a migliorare la propria posizione in graduatoria.
  - c) costruzione di un indice di "giovinezza fiscale e contributiva" (GFC) mirante a determinare la sincronia tra iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, dichiarazione dei redditi registrata presso l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e i modelli di pagamento presentati all'Inps per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. La Regione può inoltre varare progetti di emersione soprattutto diretti a intere filiere della produzione. Nell'ambito di tali progetti accedono agli incentivi le imprese che si impegnino a svolgere le seguenti azioni positive: a) la completa regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva; b) la progressiva adozione dei parametri del sistema di Alta Qualità del Lavoro.
4. La costituzione di imprese, anche sotto forma di cooperativa, da parte di gruppi di lavoratori, che, d'intesa con le organizzazioni sindacali, promuovano azioni giudiziarie in litisconsorzio per il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato è criterio preferenziale per l'attribuzione di finanziamenti che ricadono nell'ambito del terzo asse di intervento.
5. Nel rispetto delle linee guida del Piano regionale per l'emersione, le Province, nell'ambito dei Piani di cui all'articolo 7 comma 4, stabiliscono:
  - a) piani formativi mirati alle esigenze produttive del territorio;
  - b) coinvolgimento delle aziende nella realizzazione dei progetti di programmazione della provincia.

### **Articolo 16**

#### *Incentivi previsti per il terzo asse di intervento*

1. Per il terzo asse di intervento si può ricorrere alle seguenti tipologie, anche cumulative, di incentivi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato:
  - a) contributi a fondo perduto, nel rispetto del regime comunitario del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001

- b) crediti d'imposta;
- c) accollo da parte della Regione di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro;
- d) facilitazione dell'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare, anche attraverso forme di consulenza, patronato e tutorato;
- e) iniziative utili in materia di accesso al lavoro e di integrazione della forza lavoro immigrata, anche ai fini di cui al Titolo VI , Capo III della presente legge;
- f) facilitazione di pagamento di imposte, tasse o concessioni regionali, da parte delle aziende che intendono emergere e regolarizzare lavoratori.
- g) offerta di servizi reali quali incubatori di impresa, servizi di commercializzazione, consulenza per l'innovazione e la competitività, consulenza finanziaria e gestionale.

#### **Articolo 17**

##### *Azioni di sensibilizzazione sociale ed ulteriori azioni a sostegno dell'emersione*

1. La Regione, utilizzando una quota dei fondi destinati al terzo asse, varerà e diffonderà codici di comportamento volti a promuovere il rispetto delle normative sociali e fiscali e l'informazione sui sistemi di incentivazione dell'emersione.
2. La campagna di sensibilizzazione sociale ed informazione sugli effetti negativi economici e sociali del sommerso e sui codici di comportamento coinvolgerà le istituzioni locali, le associazioni datoriali e sindacali.
3. Nel Piano regionale di emersione possono essere previste, tra le azioni a sostegno dell'emersione, anche:
  - a) il coordinamento tra le autonomie locali della regione per la realizzazione di azioni dirette ad attuare la semplificazione delle procedure amministrative inerenti alla creazione ed all'esercizio dell'attività d'impresa;
  - b) iniziative di educazione alla legalità, attraverso interventi formativi e informativi, aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;
  - c) studi e ricerche per il monitoraggio e la rappresentazione dei fenomeni di lavoro irregolare nella regione.

#### **Articolo 18**

##### *Procedura per il rilascio del certificato AQL e la richiesta degli incentivi previsti per i tre assi di intervento*

1. La Regione realizza, attraverso l'Arlav, una rete di Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro, con articolazioni nelle diverse Province, presso i Comuni capoluogo, i Centri per l'impiego, le Camere di Commercio, gli Sportelli Unici di cui all'articolo 23 e seguenti del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che, oltre a fornire informazioni per la presentazione delle domande, assistono l'impresa nella valutazione delle condizioni organizzativo- gestionali esistenti e nella individuazione degli adeguamenti necessari al fine del conseguimento del certificato di Alta Qualità del Lavoro.
2. L'impresa che intende chiedere la certificazione di Alta Qualità del Lavoro o gli incentivi per i tre assi di intervento accede alla procedura informatizzata appositamente attivata dall'Arlav o acquisisce il modello di domanda presso uno degli Sportelli per l'Alta Qualità del Lavoro, o direttamente sul sito della Regione Campania.
3. Le domande sono esaminate dall'Arlav, che accerta la regolarità formale e la sussistenza dei pre-requisiti di cui all'articolo 11 e dei requisiti di cui all'articolo 13 e seguenti. Si provvede alla valutazione nel merito della domanda solo accertata la regolarità formale e la sussistenza dei pre-requisiti e requisiti previsti.

#### **Articolo 19**

##### *Controlli e sanzioni*

1. La Regione procede alla verifica dell'effettivo possesso e del mantenimento, da parte delle imprese che hanno ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro, dei requisiti necessari a tal fine, nonché della osservanza degli impegni e della esecuzione delle azioni positive previste nei bandi di finanziamento, sia tramite richiesta di informazioni direttamente alle imprese interessate, sia tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, anche mediante stipula di apposita convenzione, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari. In base ai risultati degli accertamenti effettuati, si redige un apposito rapporto che inciderà sull'esame successivo circa la corrispondenza dei risultati degli accertamenti e i dati dichiarati in sede di presentazione della domanda.
2. Nel caso in cui l'impresa abbia avuto accesso a incentivi, sarà sottoposta a controlli periodici. I rapporti sui controlli sono inviati anche al Comitato di garanzia del Sistema di Qualità del lavoro di cui all'articolo 10.
3. La certificazione Alta Qualità del Lavoro è revocata quando:
  - a) si rileva una non corrispondenza dei risultati degli accertamenti alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa per l'ottenimento della certificazione;
  - b) si rileva che l'impresa che ha avuto accesso a incentivi relativi al secondo asse di intervento non ha effettuato le azioni positive previste nel bando.
4. In caso di revoca della certificazione Alta Qualità del Lavoro, occorre restituire le agevolazioni eventualmente ottenute maggiorate degli interessi legali. Se si riscontra anche la mancata realizzazione degli impegni o delle azioni positive di cui al comma 1, l'impresa è, inoltre, tenuta al pagamento, a favore del Fondo Alta Qualità del Lavoro, di una sanzione amministrativa di ammontare pari al doppio del finanziamento ricevuto e non può accedere ad alcun altro finanziamento erogato dalla Regione, per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di revoca della certificazione Alta Qualità del Lavoro.

#### TITOLO IV

#### ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO

#### Capo I

#### Organismi di concertazione fra le parti sociali

#### Articolo 20

#### Commissione regionale per il lavoro

1. La Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per il lavoro di cui all'articolo 27, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi, in particolare nei casi previsti dalla presente legge. La Commissione svolge altresì compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai Presidenti delle Commissioni consiliari regionali, dalla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e dall'Autorità di garanzia del Fondo per la qualità del lavoro.
3. La Commissione determina, mediante atti di indirizzo e provvedimenti amministrativi:
  - a) le modalità di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
  - b) le azioni di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare ai fini del contrasto della disoccupazione di lunga durata, della disoccupazione femminile e di quella giovanile e dei fenomeni di espulsione dal mercato del lavoro ;
  - c) i criteri e la procedura di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, nonché per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO stesso, le tipologie di servizi che possono essere affidati ai soggetti accreditati e le modalità di verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi

- erogati, anche ai fini della sospensione o della revoca delle convenzioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 24;
- d) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24 comma 1 e della lettera c) del presente articolo;
  - e) nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale, le categorie di soggetti svantaggiati che possono essere assunti con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e all'articolo 24, comma 8 della presente legge, nonché il contenuto essenziale del piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati, i requisiti professionali dei tutori aziendali;
  - f) i contenuti necessari delle convenzioni di cui all'articolo 24 comma 4 e le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni in esse contenute, anche ai fini della sospensione o della revoca delle stesse;
  - g) il procedimento per la concessione, ai sensi dell'articolo 25, a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione all'esercizio sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale e alla ricollocazione del personale, nonché per l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;
  - h) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25, comma 1 e della lettera g) del presente articolo;
  - i) i livelli essenziali del servizio che devono assicurare i Centri per l'impiego, nonché gli altri soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 23;
  - j) i criteri di gestione operativa dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori;
  - k) le caratteristiche dei modelli relativi alle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e le modalità di tenuta e di trasmissione degli stessi tenendo conto del modello nazionale di comunicazioni obbligatorie;
  - l) le modalità tecniche di funzionamento del Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), in coordinamento con i parametri tecnici nazionali di intercomunicazione della Borsa continua nazionale del lavoro e in coerenza con i flussi informativi di scambio determinati a livello nazionale;
  - m) le modalità di interconnessione dei Centri per l'Impiego e dei soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati, con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, con particolare riguardo alla trasmissione delle informazioni;
  - n) i criteri e le procedure per l'accertamento, la verifica periodica e la certificazione dell'esistenza o della cessazione dello stato di disoccupazione da parte dei Centri per l'Impiego;
  - o) servizi ulteriori, rispetto a quelli elencati dall'articolo 23, finalizzati all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro;
  - p) criteri, procedure e modalità operative di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
  - q) i requisiti per l'accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di interventi in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali fissati a livello nazionale e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 72 e 73;
  - r) la promozione delle convenzioni tra i Centri per l'impiego e altre strutture competenti in materia di occupabilità femminile di cui all'articolo 40, comma 2;
  - s) lo stato di particolare gravità di disabilità per i quali favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della legge n. 68/1999 tramite la convenzione di cui all'articolo 55;
  - t) particolari situazioni di difficoltà dei lavoratori da sostenere per l'accesso al credito di cui all'articolo 59;
  - u) l'approvazione delle liste di mobilità e le altre competenze previste dall'art. 6 della l. 23 luglio 1991 n. 223
  - v) ogni altro profilo strumentale al perseguimento delle finalità della presente legge e alla migliore attuazione delle misure in essa previste.

4. La Commissione, nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale. Essa è composta da:
- a) l'Assessore regionale al lavoro, con funzioni di Presidente;
  - b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
  - d) il consigliere di parità, nominato ai sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 196;
  - e) due rappresentanti delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale, presenti nel Comitato di cui all'art. 19 della l. regionale della Campania 15 marzo 1984 n. 11, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68.
5. Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione i Dirigenti regionali dei settori competenti e il Direttore dell'Arlav.
6. Le organizzazioni di cui al comma 4, lett. b), c) ed e) designano, entro trenta giorni dalla richiesta, per ogni rappresentante effettivo, anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.
7. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti.
8. La Commissione disciplina, con regolamento interno approvato dalla Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dal proprio insediamento, le modalità di funzionamento della Commissione stessa e degli organismi al suo interno previsti, nonché gli emolumenti erogati ai suoi componenti.

#### **Articolo 21**

##### *Commissione provinciale per il lavoro*

1. La Commissione provinciale per il lavoro, istituita in ogni Provincia entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, svolge funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale.
2. La Commissione provinciale, che dura in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, svolge i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
- a) assicura la concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di formazione e lavoro;
  - b) esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 7 qualora la Provincia decida di adottare tale documento;
  - c) svolge ogni altra funzione eventualmente conferita in materia di politiche del lavoro e della formazione dai competenti organismi provinciali, nel rispetto delle competenze regionali.
3. Il funzionamento e la composizione della Commissione provinciale sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Consiglio o della Giunta della Provincia e la sua composizione garantisce la rappresentanza paritetica delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello provinciale, la presenza del consigliere di parità nominato ai sensi del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 196, e la partecipazione delle istituzioni che svolgono funzioni in materia di politiche per il lavoro e delle istituzioni più direttamente interessate alle politiche dell'istruzione, della formazione, dello sviluppo e dell'inclusione sociale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative al collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modifiche e integrazioni, la Commissione è integrata da un ispettore medico del lavoro e da 3 rappresentanti delle categorie interessate, designati dalle stesse.
5. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. La composizione e le modalità di svolgimento delle funzioni del Comitato tecnico sono disciplinate dall'articolo 48.



## Capo II Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

### Articolo 22

#### *Principi e soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego*

1. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è costituito dall'insieme dei soggetti, pubblici e privati, organizzati per la gestione e l'erogazione dei servizi al lavoro, come strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione, rivolto ai lavoratori per favorirne le aspirazioni professionali - con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate e ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro - ed alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.
2. Le funzioni di gestione amministrativa in materia di servizi per l'impiego sono attribuite alle Province, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi e della programmazione regionale, e che provvedono all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego". Le Province, sentite le Commissioni Provinciali per il Lavoro, svolgono, inoltre, funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, al fine di realizzare ogni intervento utile all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro e al soddisfacimento delle esigenze delle imprese, allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.
3. La Regione assicura alle Province, per la gestione dei Centri per l'Impiego di cui al comma 2, un'assistenza giuridico- amministrativa al fine di garantire un'interpretazione uniforme della disciplina in materia di servizi per l'impiego.
4. La Regione assicura ai Centri per l'Impiego il supporto e l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro e delle sue articolazioni periferiche, al fine di garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati, di favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo, reddito di cittadinanza ed interventi a sostegno del lavoro e di assicurare l'attuazione dei programmi di accesso agli strumenti di orientamento, aiuto e tutela rivolti alle persone in cerca di occupazione e ai lavoratori a rischio di precarizzazione della propria condizione lavorativa o di espulsione dal mercato del lavoro.
5. La Regione, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza significativamente innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici, e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti, individua forme di cooperazione tra servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell' articolo 24, per l'erogazione qualificata dei servizi.
6. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale possono essere svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25.
7. I soggetti del sistema regionale dei servizi per l'impiego erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, e senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione. Sono, inoltre, obbligati al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
8. Il sistema regionale dei servizi per l'impiego è organizzato secondo il coordinamento in rete delle strutture. A tal fine, i Centri per l'Impiego, nonché tutti i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi del presente Capo, hanno l'obbligo di interconnessione con il Sistema Informativo Regionale del Lavoro di cui all' articolo 26.
9. I Centri per l'Impiego, nonché tutti i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi del presente Capo, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle Commissioni provinciali per il lavoro, i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle buone pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.
10. La Giunta regionale, anche su proposta della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per

l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'Impiego.

### Articolo 23

#### *Funzioni e compiti dei Centri per l'impiego. Stato di disoccupazione*

1. I Centri per l'Impiego sono distribuiti sul territorio provinciale ad opera della Provincia di riferimento, sulla base di bacini di utenza non inferiori a 100.000, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

2. I Centri per l'Impiego svolgono le seguenti funzioni e garantiscono i seguenti servizi al lavoro:

- a) accoglienza ed informazione orientativa, in particolare sulle opportunità del mercato del lavoro locale, sugli incentivi e sulle politiche per l'inserimento lavorativo o per la promozione di lavoro autonomo, sugli strumenti di previdenza, assicurazione, sicurezza, tutela e qualità del lavoro, nonché sull'accesso al sistema formativo regionale;
- b) consulenza orientativa individuale e conferenze orientative di gruppo;
- c) autoconsultazione, anche assistita, delle banche dati su domanda e offerta di lavoro e sull'offerta formativa, e punto *Internet*;
- d) ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici, delle pubbliche amministrazioni e delle agenzie di somministrazione, relative ad assunzioni, proroghe, trasformazioni, variazioni o cessazioni dei rapporti di lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 *bis* del D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dall'articolo 6 del D. Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297;
- e) aggiornamento dell'elenco anagrafico e delle schede professionali dei lavoratori, e trasmissione dei dati ai sensi della disciplina statale;
- f) tenuta delle liste di cui all'articolo 1 del d.p.r. 24 settembre 1963 n. 2053, e all'articolo 6 della l. 23 luglio 1991 n. 223;
- g) inserimento lavorativo mirato dei disabili, secondo quanto disposto dal Titolo VI, Capo IV;
- h) mediazione interculturale per favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei lavoratori stranieri immigrati;
- i) avviamento a selezione del personale della pubblica amministrazione per le qualifiche di cui all'articolo 35, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001;
- j) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- k) accertamento, certificazione e verifica periodica dello stato di disoccupazione, ovvero della sospensione o della perdita di esso;
- l) colloqui periodici di orientamento con i soggetti di cui sia certificato lo stato di disoccupazione;
- m) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o riqualificazione professionale o ad altra misura che favorisca l'integrazione professionale;
- n) sottoscrizione con ciascun disoccupato di un "patto di servizio", che prevede il diritto alla specifica fruizione dei servizi erogati dal Centro e l'obbligo di rispetto delle misure concordate;
- o) misure personalizzate di promozione dell'inserimento al lavoro, anche attraverso piani individuali;
- p) attuazione dei programmi di accesso agli strumenti di orientamento e assistenza ai disoccupati, agli inoccupati, ai soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in difficoltà o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- q) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzata all'attivazione di misure attive e personalizzate di formazione professionale e inserimento lavorativo;
- r) accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati;
- s) sostegno ai lavoratori per la certificazione del bilancio delle competenze;
- t) supporto alla gestione del libretto formativo;

- u) informazione, servizio e consulenza alle imprese, finalizzati alla salvaguardia e alla crescita dei livelli occupazionali;
  - v) azioni specifiche, determinate dalla Commissione regionale per il lavoro, di sviluppo dell'occupazione e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare ai fini del contrasto della disoccupazione di lunga durata, della disoccupazione femminile e di quella giovanile;
  - w) ogni altro servizio finalizzato all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze occupazionali delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro, individuato dalla Commissione regionale per il lavoro.
3. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono, con particolare riferimento al "patto di servizio" di cui alla lettera n) del comma 2 del presente articolo, saranno determinate mediante Regolamento regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Articolo 24

##### *Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale*

1. La Regione forma l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 23, presso l'Arlav, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco.
2. L'accreditamento regionale è conferito dalla Regione, attraverso l'Arlav, a soggetti pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, secondo i criteri e con il procedimento determinati dalla Commissione regionale per il lavoro, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera c). Ferma restando la possibilità di prevedere requisiti specifici per il soddisfacimento di esigenze peculiari o per l'erogazione di particolari servizi, i soggetti da accreditare devono in ogni caso possedere i seguenti requisiti:
  - a) sede legale o una sua dipendenza nel territorio della Regione;
  - b) capacità gestionali e dotazioni logistico/strutturali consone rispetto agli obiettivi da perseguire;
  - c) adeguate competenze professionali degli operatori, da valutarsi per titoli ed esperienza nel settore delle risorse umane e nel contesto territoriale di riferimento;
  - d) assenza di condanne penali in capo agli amministratori, direttori e dirigenti, per delitti contro il patrimonio, l'economia o la fede pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 *bis* del codice penale, nonché per delitti o contravvenzioni previsti da leggi in materia di lavoro, previdenza sociale e infortuni sul lavoro;
  - e) integrale applicazione al proprio personale e ai lavoratori da essi intermediati degli accordi e contratti collettivi di lavoro, nazionali, regionali, territoriali ed aziendali;
  - f) situazione economica che garantisca la solidità e l'affidabilità dei soggetti.
  - g) possesso della certificazione di Alta Qualità del Lavoro di cui all'articolo 10 e seguenti.
3. Il provvedimento di accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previa verifica del mantenimento dei requisiti richiesti e del corretto andamento delle attività svolte. Può essere sospeso o revocato in caso di non corretta, inefficace o inefficiente erogazione dei servizi al lavoro, o della perdita dei requisiti richiesti.
4. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula, con la Provincia di riferimento, di convenzioni finalizzate all'affidamento di servizi al lavoro, da erogare nel territorio provinciale.
5. Gli specifici servizi al lavoro da erogare sono individuati nella convenzione di cui al comma 4. In ogni caso, ai soggetti accreditati non può essere affidato lo svolgimento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, di cui alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 23, né delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, di cui alla lettera d) dello stesso comma.
6. I soggetti accreditati che svolgono servizi al lavoro, sono obbligati al rispetto dei parametri uniformi fissati dalla convenzione di cui al comma 4 ed hanno, altresì, l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
7. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo possono svolgere anche le attività di formazione professionale di cui al Titolo VIII della presente legge, previo conseguimento del relativo accreditamento.

8. Al fine di poter operare ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti a conseguire l'accreditamento ai sensi del presente articolo nonché ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera c) della presente legge.

#### **Articolo 25** *Autorizzazioni regionali*

1. E' istituito, presso l'Arlav, l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, nel territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. L'Arlav provvede alla tenuta, all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del Lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate, nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

2. L'autorizzazione regionale viene rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento del possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 276/2003, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), dello stesso decreto. Essa ha durata biennale; decorso tale periodo, su richiesta dell'agenzia autorizzata, entro i sessanta giorni successivi è rilasciata a tempo indeterminato, subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere sospesa o revocata, nel caso di non corretto svolgimento dell'attività di intermediazione, o della perdita dei requisiti giuridici e finanziari richiesti dalla legge.

4. Possono altresì essere autorizzati all'esercizio dell'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nel territorio regionale e senza fini di lucro, le Università pubbliche e private e gli Istituti pubblici di scuola secondaria, esclusivamente nei confronti dei propri studenti, e garantendo la coerenza tra i percorsi formativi e la collocazione lavorativa.

5. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo hanno l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste; inoltre, le agenzie autorizzate ai sensi del comma 2 hanno l'obbligo di comunicare gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o delle succursali, e la cessazione dell'attività.

#### **Articolo 26** *Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL)*

1. La Regione realizza e gestisce, tramite l'Agenzia regionale per il Lavoro, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro (SIRL), che costituisce il nodo regionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro.

2. Il SIRL raccoglie le informazioni, relative a domanda e offerta di lavoro, in possesso dei Centri per l'Impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, del sistema regionale dei servizi per l'impiego, assicurandone l'omogeneità. Può essere istituita un'apposita sezione del SIRL, che raccolga tutte le informazioni relative al sistema regionale di formazione professionale.

3. Il SIRL provvede alla massima diffusione e circolazione delle informazioni di cui al comma 2, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003. Esso è liberamente accessibile e consultabile, anche in rete e direttamente dai lavoratori, dai soggetti in cerca di occupazione e dalle imprese.

4. Il SIRL si raccorda con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, con altri sistemi informativi europei, nonché con Enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, al fine di realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del Sistema.

### **Capo III** **Agenzia regionale per il lavoro**

**Articolo 27**  
*Agenzia regionale per il lavoro*

1. L'Agenzia per il lavoro della Campania, Arlav, è un ente pubblico economico della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia, definite all' articolo 28, sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. La Giunta regionale ne definisce i criteri di organizzazione e i fondi disponibili.
3. Il Direttore dell'Arlav è nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al Lavoro. Il direttore svolge ogni attività diretta all'attuazione di detto piano. Il direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'Agenzia e, al fine di consentirne l'opportuna verifica, è tenuto a presentare alla Giunta regionale una relazione annuale.
4. Il piano annuale delle attività dell'Agenzia è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale per il lavoro.
5. Per la stipulazione di contratti di diritto privato con esperti e tecnici esterni e di convenzioni con società, enti qualificati, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed Università per l'espletamento di particolari servizi, l'Agenzia si conforma, ai criteri d'indirizzo gestionali e finanziari fissati dalla Giunta Regionale.
6. L'Arlav, anche attraverso sue articolazioni territoriali, può svolgere, su richiesta delle Province, compiti di monitoraggio, studio, ricerca ed assistenza tecnica nelle attività relative alle politiche del lavoro e della formazione sul territorio provinciale.
7. L'Arlav può svolgere, a titolo oneroso, attività per altri soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta.
8. Il funzionamento, gli organi di controllo, la dotazione organica, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale, gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'Arlav, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo statuto dell'Ente, approvato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale per il lavoro.

**Articolo 28**  
*Attività e funzioni dell'Agenzia regionale per il lavoro*

1. L'Arlav svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento regionale di programmazione di cui all'articolo 5 e del Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro e alla Commissione regionale per l'impiego per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.
2. L'Arlav svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. In particolare:
  - a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale
  - b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;
  - c) realizza e coordina una banca dati delle ricerche in atto nella Regione in materia di mercato del lavoro e della formazione;
  - b) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro ai fini di cui all'articolo 10;
  - c) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;
  - d) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;
  - e) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;
  - f) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;

- g) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;
- h) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;
- i) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'articolo 83.

3. L'Arlav svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione,, le attività istruttorie per la certificazione AQL di cui all'articolo 10.

4. L'Arlav svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le seguenti attività in materia di servizi per l'impiego:

- a) attività di accreditamento e tenuta dell'Elenco dei soggetti autorizzati per i servizi per l'impiego
- b) realizza e gestisce il sistema informativo lavoro regionale (SIRL), coordina e cura la diffusione dei dati da esso forniti, ed il relativo collegamento con la Borsa nazionale continua del lavoro;
- c) favorisce la qualificazione dei servizi per l'impiego attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;
- d) monitora ed effettua una valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;
- e) coordina e svolge un ruolo di assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;
- f) sostiene i Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

## TITOLO V

### PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

#### Capo I

#### Promozione della regolarità del lavoro

#### Articolo 29

##### *Misure per il consolidamento delle imprese emerse*

1. A valere sul Fondo per la Qualità del lavoro, nell'ambito del terzo asse di intervento di cui all'articolo 15, la Regione incentiva le imprese emerse, non ancora in possesso del certificato di Alta Qualità del lavoro, ma che tuttavia applicano i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, privilegiando i casi in cui esse si impegnino a:

- a) realizzare specifici progetti di formazione;
- b) realizzare, qualora si tratti di piccole e medie imprese, progetti di investimento comportanti la creazione di nuovi posti di lavoro;
- c) assumere lavoratori svantaggiati o disabili;
- d) creare posti di lavoro con incremento netto di occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

2. Il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti è condizione per il mantenimento dei benefici ottenuti, che verranno revocati qualora l'impresa risulti inadempiente a seguito dei controlli, delle verifiche e degli accertamenti previsti dalla presente legge e da ogni altra vigente disposizione in materia fiscale, previdenziale e finanziaria.

3. Le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate dalla Regione, nei limiti dei vincoli di bilancio, con gli atti di programmazione di cui al Titolo II e con successivi atti normativi.

## Articolo 30

### *Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici*

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

a) obbligo di applicare e di far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, l'obbligo si estende anche alla verifica della iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili, alla regolarità contributiva ed al pagamento delle contribuzioni alle Scuole Edili e ai Comitati Tecnici Paritetici;

b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui alla Convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e Casse Edili ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà, in forza dei quali risulti legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie.

## Capo II

### Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

## Articolo 31

### *Finalità e linee-guida*

1. La Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per incrementarne significativamente i margini di effettiva applicazione, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, promuove la realizzazione di un sistema che integra la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come elemento essenziale dell'Alta Qualità del Lavoro.
2. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, la Regione attua azioni e misure finalizzate a:
  - a) promuovere, nell'ambito del sistema di Alta Qualità del Lavoro di cui al Titolo III, ed a carico del relativo Fondo, il conseguimento di più alti livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare mediante il ricorso a misure premiali di azioni aziendali virtuose;
  - b) adottare sistemi di certificazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito della più generale certificazione della Alta Qualità del Lavoro;

- c) promuovere e realizzare azioni di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione, anche d'intesa con le altre istituzioni e organizzazioni competenti e con gli organismi bilaterali/paritetici;
- d) promuovere e supportare la costituzione e l'azione degli organismi bilaterali/paritetici di cui alla lettera c);
- e) favorire l'azione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 18 e seguenti del D. Lgs. n. 626/1994;
- f) promuovere l'efficace coordinamento degli interventi sul territorio degli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- g) promuovere interventi ed azioni specifiche a tutela della sicurezza del lavoro nei settori più a rischio, anche in raccordo con la normativa sugli appalti pubblici.

### **Articolo 32**

#### *Qualità e sicurezza del lavoro: contributi finanziari e procedura guidata di certificazione*

1. Nell'ambito del Fondo per la Qualità del Lavoro, e sulla base dei criteri stabiliti nel Documento di programmazione triennale, sono erogati contributi finanziari alle imprese, a supporto di interventi finalizzati al miglior adeguamento ai parametri di sicurezza del lavoro e, in generale, al miglioramento della qualità degli ambienti di lavoro.
2. Le modalità di erogazione dei finanziamenti, a valere sul secondo asse di intervento del Fondo per la Qualità del Lavoro, sono stabilite sulla base dei seguenti criteri direttivi:
  - a) erogazione dei finanziamenti al termine di una procedura guidata, che preveda un previo intervento di valutazione dell'assetto aziendale in materia di sicurezza del lavoro da parte di Organismi Paritetici/Bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, in convenzione con i soggetti pubblici competenti finalizzato ad un giudizio sulla ammissibilità dell'impresa al finanziamento ed alla definizione, in termini quantitativi e temporali, del relativo piano di intervento;
  - b) certificazione finale dell'impresa, al termine del piano di intervento, sulla "qualità" del sistema di prevenzione, rilasciata da soggetti pubblici e privati abilitati e accreditati presso la Regione.
3. A valere sul secondo asse di intervento del Fondo per la Qualità del Lavoro, possono altresì essere erogati contributi economici a carattere incentivante, da destinare alle imprese che, pur avendo il certificato Alta Qualità del Lavoro e, ai sensi del comma 2, livelli di sicurezza più alti, si impegnino a migliorare ulteriormente la tutela della salute dei lavoratori, in particolare verificando il rispetto dei parametri normativi di prevenzione in tutti i casi di appalti interni all'impresa e comunque nei confronti di imprese collegate, di fornitura e di distribuzione.
4. A valere sul terzo asse di intervento del Fondo per la Qualità del Lavoro, e sulla base dei criteri di cui al secondo comma, possono essere erogati contributi economici finalizzati, nell'ambito degli interventi per la regolarizzazione delle imprese, all'adeguamento dei luoghi di lavoro alle previsioni normative in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
5. La Regione può erogare i contributi finanziari di cui ai commi precedenti anche attraverso apposite Convenzioni con l'INAIL, al fine di correlarli con gli specifici contributi da quest'ultimo erogati ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

### **Articolo 33**

#### *Cultura della prevenzione*

1. La Regione e le Province sostengono, promuovono e realizzano iniziative finalizzate alla diffusione delle conoscenze delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, mediante:
  - a. sostegno ad iniziative di sensibilizzazione e piani di formazione, anche a carattere settoriale o territoriale, proposti dagli Organismi paritetici di cui



all'art. 20 D. Lgs. n. 626/1994, da Organismi bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, con priorità per i settori e le categorie ritenute più a rischio;

- b. promozione, anche in convenzione con altri enti ed organismi pubblici competenti, di campagne di monitoraggio, sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro;
- c. promozione e sostegno, in accordo con le agenzie di somministrazione e gli organismi bilaterali del settore, di specifici interventi informativi e formativi per gli operatori ed i lavoratori del settore stesso;
- d. predisposizione ed inserimento di idonee unità formative sul tema della sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito dei percorsi educativi di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi in alternanza scuola/lavoro ed ai contratti di lavoro con finalità formative

#### **Articolo 34**

##### *Sicurezza sul lavoro e partecipazione*

1. La Regione, si propone di sostenere e qualificare la partecipazione di datori e prestatori di lavoro e dei loro rappresentanti alle politiche per il miglioramento dei livelli di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ed alle relative azioni.

2. A tal fine, il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro di cui all'articolo 37:

- a. studia e promuove, anche di concerto con le organizzazioni più rappresentative a livello regionale, iniziative rivolte a sostenere la costituzione e l'attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di cui all'articolo 18 e seguenti D. Lgs. n. 626/1994, e della relativa azione partecipativa e di controllo;
- b. sostiene il ruolo degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e degli altri organismi paritetici bilaterali attivi nel campo della sicurezza e salute sul lavoro e ne supporta, anche economicamente, le attività, se ritenute di rilevante interesse nel quadro delle politiche regionali per la sicurezza del lavoro;
- c. favorisce la partecipazione delle parti sociali nelle sedi istituzionali di programmazione e governo delle politiche per la sicurezza del lavoro ed in particolare nel Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro.

#### **Articolo 35**

##### *Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi*

- 1. Al fine di assicurare completezza alla conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive sul territorio la Regione adotta un Piano regionale di protezione che preveda azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti.
- 2. Per realizzare gli interventi di bonifica degli ambienti di vita e di lavoro e gli interventi volti alla eliminazione o riduzione al minimo possibile della esposizione alle sostanze nocive, la Regione istituisce il "Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente", alimentato attraverso i contributi volontari delle imprese, i conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati, nonché attraverso le somme stanziare dalla Regione con la legge di bilancio.
- 3. Le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio, degli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono determinate con un successivo atto della Giunta Regionale.

#### **Capo III**

##### **Potenziamento dei controlli**

### **Articolo 36**

#### *Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro*

1. Gli Assessori regionali al Lavoro e alla Sanità, anche attraverso il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro previsto dall'articolo 27 D. Lgs. n. 626/1994 e dall'articolo 37 della presente legge, in raccordo con la Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 4 D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, promuovono un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro mediante:

- a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da ASL, INPS, INAIL, Direzione Regionale del Lavoro, Guardia di Finanza ed enti locali, anche mediante parziale accollo alla Regione dei rimborsi spese per le ispezioni riguardanti il lavoro sommerso e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività di vigilanza realizzate dalle ASL della Regione;
- c) il supporto a progetti diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- d) la realizzazione di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali;
- e) la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.

### **Articolo 37**

#### *Composizione e attività del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro*

1. La Giunta determina composizione e funzioni del Comitato regionale di coordinamento in modo da garantire un raccordo con la gestione del sistema premiale di cui all'articolo 32 e con le attività dell'Arlav. In ogni caso, il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al Lavoro o da un suo delegato.

2. Il Comitato regionale di coordinamento è individuato quale sede di confronto e concertazione con le parti sociali e sede regionale di riferimento per gli organismi paritetici e bilaterali.
3. Ai fini della migliore realizzazione delle politiche per la sicurezza del lavoro, il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro organizza periodicamente e coordina, anche in raccordo con gli enti ed organismi competenti, azioni di monitoraggio degli ambienti di lavoro e degli infortuni e malattie professionali, con particolare attenzione a settori ed aree territoriali ritenute più a rischio, finalizzate all'elaborazione di un rapporto almeno biennale sullo "Stato degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori nella Regione".

## **TITOLO VI**

### **PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO**

#### **Capo I**

#### **Misure a sostegno dell'occupazione femminile**

### **Articolo 38**

#### *Obiettivi e modalità*

1. La Regione promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche, promuovendo e sviluppando le pari opportunità, nell'insieme degli interventi e dei servizi nel campo delle politiche del lavoro regionali.

2. La Regione promuove le pari opportunità nell'accesso all'istruzione e alla formazione delle donne al fine di garantire la libertà di scelta e la partecipazione attiva al mercato del lavoro, anche con modalità organizzative alternative che permettano di conciliare i tempi dedicati alla crescita del sapere e della conoscenza con i tempi di cura.

3. La Regione realizza interventi specifici rivolti ad incentivare e sostenere l'occupazione femminile per contrastare le condizioni che scoraggiano l'offerta e ostacolano gli inserimenti lavorativi e le carriere professionali.

4. Al fine di realizzare le finalità di cui al presente articolo, nell'individuazione dei destinatari e dei beneficiari delle politiche attive del lavoro e delle politiche formative nell'ambito delle misure di cui al Titolo V - Capo I, al Titolo VI e al Titolo VIII, gli interventi, complessivamente considerati, interessano annualmente per almeno il 50% donne. Qualora i medesimi interventi comportino assunzioni a tempo determinato o indeterminato tale percentuale dovrà essere rispettata solo qualora sussistano parità di condizioni tra i partecipanti e secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.

#### **Articolo 39**

##### *Misure di promozione e sostegno delle attività produttive delle donne*

1. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo del territorio.

2. A tal fine la Regione sostiene, anche con incentivi economici, nell'ambito delle politiche per le pari opportunità, azioni per l'adozione di un marchio di certificazione delle produzioni ad esclusiva o prevalente ideazione e realizzazione femminile.

#### **Articolo 40**

##### *Sviluppo e integrazione di specifiche strutture in materia di occupabilità femminile*

1. Al fine di garantire che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti in modo specifico all'ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la Regione sostiene il raccordo tra i Centri per l'impiego delle Province e specifiche strutture, anche temporanee, competenti in materia di occupabilità femminile, istituite dalle Province e dai Comuni capoluogo, nonché la diffusione e lo sviluppo di tali strutture di servizio nella Regione.

2. Agli obiettivi di cui al comma 1 la Commissione regionale per l'impiego provvede adottando appositi atti di indirizzo intesi a promuovere convenzioni operative tra i diversi servizi del territorio.

### **Capo II**

#### **Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

#### **Articolo 41**

##### *Misure rivolte alla conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura*

1. In base ai principi di cui alla legge 8 marzo 2000 n. 53, rispettando e valorizzando le competenze dei comuni, la Regione persegue l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro.

2. A tal fine, la Regione dispone la concessione di incentivi a progetti rivolti al potenziamento dei servizi di cura e ne disciplina le modalità di attuazione e di finanziamento, nei limiti dei vincoli di bilancio.

3. La Regione, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, programma e indirizza la promozione e l'incentivazione dei servizi di assistenza domiciliare, anche con benefici di carattere economico, per le lavoratrici e i lavoratori che assumono compiti di accoglienza e di cura di minori, di disabili, di anziani e di altre persone in difficoltà.

4. La Regione assume iniziative di informazione in merito alle opportunità finanziarie, regionali e nazionali, relative alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

5. La Regione, promuove e sostiene progetti sperimentali proposti da enti pubblici, parti sociali, imprese e gruppi di imprese, che applichino o stipulino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità dell'orario e dei servizi aziendali.

### **Capo III**

#### **Misure a sostegno del lavoro degli immigrati extracomunitari**

##### **Articolo 42**

##### *Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari*

1. Gli immigrati extracomunitari, che soggiornano regolarmente - ai sensi della normativa statale vigente - in Campania, hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini e nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e nel sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali.
2. La Regione, anche nell'ambito del Fondo per la Qualità del Lavoro di cui al Titolo III della presente legge, promuove e programma interventi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, diretti a facilitare l'ingresso, l'accoglimento e l'inserimento degli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione. A tale scopo la Giunta Regionale può finanziare appositi percorsi formativi aggiuntivi ai percorsi formativi ordinari di formazione professionale di cui al Titolo VIII della presente legge.
3. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, promuove politiche di accesso all'abitazione finalizzate all'integrazione sociale, culturale e professionale dei lavoratori extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.

### **Capo IV**

#### **Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68**

##### **Articolo 43**

##### *Finalità*

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle rappresentanze dei disabili più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, delle imprese sociali di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.
2. A tale fine la Regione:
  - a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
  - b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
  - c) promuove l'organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.

##### **Articolo 44**

##### *Destinatari, ambito di applicazione ed azioni*

1. Il presente capo si applica alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. Le finalità di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:
  - a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, in raccordo col

- sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui al comma 1 in conformità alle valutazioni, in ordine all'accertamento dell'handicap, della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi, anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
- c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è improntata ai seguenti principi:
- a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi e delle organizzazioni di rappresentanza dei disabili;
- b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili;
- c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili;
- d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili;
- e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, la funzione delle cooperative sociali.

#### **Articolo 45**

##### *Strumenti del collocamento mirato*

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
- a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
- b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della l. 24 giugno 1997 n. 196;
- c) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999;
- e) agevolazioni per le assunzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999;
- f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all'articolo 13 comma 1, lettera c), della legge 68/1999;
- g) stipula di convenzioni quadro territoriali anche in applicazione della legislazione nazionale;
- h) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l'accesso al lavoro delle persone disabili.

#### **Articolo 46**

##### *Servizio provinciale per l'inserimento dei disabili*

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con la Commissione regionale di cui all'articolo 20, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.
2. Gli atti di programmazione adottati ai sensi degli articoli 5 e 6 stabiliscono, in particolare:
- a) i criteri e le modalità di valutazione degli elementi che concorrono per la formazione della graduatoria dei lavoratori disabili di cui all'articolo 8, comma 2, della l. n. 68/1999;
- b) i criteri generali e le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. n. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;

- c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 68/1999.

#### **Articolo 47**

##### *Servizio di accertamento e controllo della disabilità*

1. Al fine di favorire la piena attuazione della riforma del sistema di collocamento mirato, ciascuna azienda sanitaria locale assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della l. n. 68/1999, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, recante *Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, nonché all'articolo 4 della legge n. 104/1992 e all'articolo 1 della legge n. 259/90.

#### **Articolo 48**

##### *Comitato tecnico provinciale*

1. Il Comitato tecnico provinciale di cui all'articolo 6, comma 2 della legge n. 68/99 opera in raccordo con i servizi territoriali per la definizione di un progetto individualizzato per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali.
2. Il progetto individualizzato del lavoratore disabile deve contenere:
  - a) la valutazione delle capacità e delle potenzialità lavorative del soggetto;
  - b) gli eventuali adattamenti dei luoghi di lavoro e dei mezzi di produzione ed ogni opportuno intervento per favorire l'inserimento lavorativo ed il collocamento mirato;
  - c) un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;
  - d) gli eventuali corsi di formazione o aggiornamento professionale utili all'accrescimento delle competenze del lavoratore disabile;
  - e) soluzioni lavorative alternative per i soggetti la cui collocabilità presenta particolare difficoltà"
3. I comitati tecnici di cui al comma 1, istituiti per ogni Provincia, sono formati da un numero massimo di 5 esperti scelti tra:
  - a) personale medico specializzato in materia di inserimento mirato e dell'inserimento lavorativo di lavoratori affetti da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
  - b) personale esperto in materia di formazione professionale, organizzazione del lavoro, ergonomia e sostegno all'autonomia, in possesso di un idoneo titolo studio universitario o di specializzazione;
  - c) personale dei servizi sociali della provincia di comprovata esperienza e competenza.
4. Il comitato tecnico predispone, inoltre, in raccordo con la commissione di accertamento di cui al d.p.c.m. 13.1.2000, gli interventi necessari per realizzare il monitoraggio, sui luoghi di lavoro, dell'andamento degli inserimenti lavorativi.

#### **Articolo 49**

##### *Disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili: oggetto*

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo regionale», nonché l'istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 della legge n. 68/1999.
3. La Giunta, entro centoventi giorni dall'adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale delle somme di cui all'art. 5, comma 3, legge n. 68/1999, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 55, comma 3, della presente legge.

#### **Articolo 50** *Destinazione del Fondo*

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:
  - a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;
  - b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;
  - c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;
  - d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge n. 68/1999.

#### **Articolo 51** *Beneficiari*

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati con le risorse stanziare per il Fondo regionale, sono:
  - a) i datori di lavoro privati e pubblici;
  - b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
  - c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e all'articolo 14 del D. Lgs. 276/03;
  - d) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991;
  - e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
  - f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

#### **Articolo 52** *Comitato regionale per la gestione del Fondo*

1. Nell'ambito della Commissione regionale del lavoro di cui all'articolo 20 è previsto il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale.
2. Il Comitato regionale è composto:
  - a) dall'Assessore regionale al lavoro o suo delegato che lo presiede;
  - b) da due rappresentanti sindacali presenti in Commissione;
  - c) da due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro presenti in Commissione;
  - d) da due rappresentanti delle associazioni dei disabili presenti in Commissione.
4. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

#### **Articolo 53** *Monitoraggio dei flussi di finanziamento del Fondo*

1. Il Comitato Regionale ha il compito di monitorare i flussi di finanziamento del Fondo previsti dalla l. n. 68/1999

2. A tal fine, con riguardo ai proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 68/99, il Comitato regionale richiede ai servizi ispettivi copia dei verbali di irrogazione delle sanzioni al fine di segnalare ritardi o omissioni nei pagamenti.

3. In relazione ai contributi di esonero di cui all'articolo 5, comma 3, legge n. 68/99, i datori di lavoro esonerati devono inviare al Comitato regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, un prospetto riepilogativo del numero di unità lavorative per cui hanno ottenuto l'esonero nell'anno precedente. In mancanza è prevista l'irrogazione di una sanzione di importo variabile da un minimo di 500 ad un massimo di 1300 Euro.

#### **Articolo 54**

##### *Programma annuale di intervento del Fondo*

1. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Documento regionale di programmazione di cui all'articolo 5 e dal Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, tenuto conto delle proposte e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 53, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il Programma annuale contiene:

- a) le priorità di intervento;
- b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;
- c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
- d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

#### **Articolo 55**

##### *Convenzioni*

1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge n. 68/1999, mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 5 della legge n. 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.

2. Per favorire l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all'articolo 12 della l. n. 68/1999 di disabili di particolare gravità, da individuarsi negli atti di indirizzo di cui all'articolo 20 della presente legge, sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle Province.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale, definisce i presupposti di validazione delle convenzioni-quadro da stipulare con le cooperative sociali ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

4. Le Province possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all'inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s'impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell'ambito di quanto definito nell'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge n. 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.

#### **Capo V**

##### **Misure di contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale**

#### **Articolo 56**

##### *Interventi di sostegno alla formazione*

1. La Regione, al fine di migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6, promuove ed incentiva progetti di formazione, negoziati con le parti sociali, diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale di cui all'articolo 57, comma 2.



2. I percorsi formativi sono finalizzati al recupero ed allo sviluppo di competenze e conoscenze di base di tipo trasversale.

#### **Articolo 57**

##### *Incentivi all'assunzione di persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro*

1. La Giunta Regionale, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di disagio e di esclusione sociale, coerentemente ai criteri ed alle priorità individuate nel Programma annuale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 e nell'ambito del Fondo per la Qualità di cui al Titolo III, concede incentivi alle imprese, associazioni,, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumano soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, o anche, per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, con contratti diversi dai contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'articolo 2, lettera f), del Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002.

3. La Giunta individua, d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi dal tempo pieno e indeterminato.

#### **Articolo 58**

##### *Assunzioni riservate a soggetti in condizione di svantaggio rispetto al lavoro*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4 bis, comma 3, del D. Lgs. 21 aprile 2000 n. 181, prevede le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare a soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale. Tali quote sono stabilite con il Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 59**

##### *Interventi di sostegno al credito dei lavoratori*

1. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene l'accesso al credito da parte di lavoratori, anche autonomi, privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in particolari situazioni di difficoltà individuate con atto di indirizzo della Commissione regionale per il lavoro.

#### **Articolo 60**

##### *Interventi per il sostegno al reddito*

1. La Regione interviene a supporto di piani realizzati dagli enti bilaterali per il sostegno al reddito dei lavoratori che siano privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale.

2. L'intervento della Regione può avere carattere esclusivamente integrativo, secondo le condizioni definite con apposito atto, ed è finalizzato all'erogazione di borse di studio a quei lavoratori che, nell'ambito dei piani suddetti, partecipano ad attività formative o a sostenere accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione tramite l'utilizzo di orari di lavoro flessibile.

### **TITOLO VII**

#### **MISURE PER LA GESTIONE DELLE CRISI OCCUPAZIONALI**

#### **Articolo 61**

##### *Misure per la prevenzione delle crisi occupazionali*

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, utilizzando anche il Fondo per la Qualità del lavoro di cui al Titolo III, pone in essere azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali, di rilevante interesse sociale.

2. In particolare, per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) svolge, avvalendosi del supporto dell'Arlav e con la collaborazione delle Province e degli Enti bilaterali, un'attività di monitoraggio e di analisi dell'andamento del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico e sociale regionale, al fine di rilevare settori ed aree produttive e/o territoriali ad elevato rischio occupazionale

b) promuove progetti diretti alla riqualificazione e alla conversione professionale dei lavoratori più esposti al rischio di esclusione ed uscita dal mercato del lavoro.

c) sostiene, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa, di conversione produttiva, di innovazione tecnologica per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il miglioramento dei livelli di stabilità dei rapporti di lavoro.

3. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, valutata la gravità della situazione, può attivare le procedure di cui all'articolo 62.

4. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

#### **Articolo 62**

##### *Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali*

1. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l'effettiva sussistenza e l'ambito territoriale o settoriale della situazione di grave difficoltà occupazionale, assicura lo svolgimento di una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali interessate. In tale sede sono realizzate anche le procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2 del d. lgs. n. 469 del 1997.

2. A seguito dei processi di concertazione di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro può dichiarare formalmente lo stato di grave crisi occupazionale e predisporre, con il concorso dell'Arlav, delle parti sociali, delle Province, di altri enti pubblici e delle imprese interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un piano sociale al fine di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché promuovere progetti e strategie di rilancio del tessuto industriale ed imprenditoriale.

3. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

4. Il Piano sociale, raccordandosi con gli indirizzi del Documento di programmazione triennale e del Programma annuale per le politiche del lavoro, può prevedere:

a) programmi diretti a favorire la riqualificazione ed il reinserimento lavorativo, anche in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da crisi occupazionali;

b) progetti volti a sostenere, anche finanziariamente, processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati a contrastare crisi occupazionali, nonché incentivi alla trasformazione di imprese in crisi organizzate in forma di società di capitali in nuove imprese cooperative, anche al fine di consentire l'inserimento in qualità di soci di soggetti svantaggiati, di giovani inoccupati e disoccupati e di lavoratori fuoriusciti dal ciclo produttivo.

c) la promozione dell'azione degli enti bilaterali, volta all'individuazione di soluzioni, anche imprenditoriali, per salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, di conoscenze e di competenze;

d) incentivi finalizzati a promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo da parte dei lavoratori interessati da crisi occupazionali con particolare riferimento alle iniziative nei settori emergenti ed alle iniziative in cui si prevedano potenzialità di sviluppo occupazionale nel medio periodo.

e) incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di lavoratori a rischio di disoccupazione o licenziati a seguito di crisi occupazionali;

f) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

g) misure volte a favorire la negoziazione di forme di capitalizzazione e di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi o licenziati, non beneficiari di trattamenti di natura pubblica, diversi dalla disoccupazione ordinaria.

5. Sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale il Piano può essere predisposto anche da una Provincia qualora la situazione di grave crisi riguardi esclusivamente il suo territorio. La Provincia trasmette il Piano all'Assessore regionale competente in materia di lavoro che lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale anche avvalendosi dell'Agenzia.

### **Articolo 63**

#### *Priorità per le imprese con Alta Qualità del Lavoro*

1. Tutti gli interventi regionali volti a prevenire o ad affrontare le crisi occupazionali riconosceranno una priorità alle imprese certificate a norma dell'articolo 10 della presente legge.

2. In particolare, il Piano sociale, tenendo conto anche della gravità della specifica situazione di crisi occupazionale, provvederà ad adottare tali interventi, assicurando una precedenza:

- a) alle imprese che, sono entrate in possesso del certificato Alta Qualità del Lavoro dopo aver avuto accesso agli incentivi previsti dal terzo asse di intervento di cui agli articoli 15, 16 e 29;
- b) alle imprese che, dopo aver ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro, si sono impegnate a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro in base a quanto previsto dall'articolo 14;
- c) alle imprese che hanno ottenuto il certificato Alta Qualità del Lavoro e che si sono impegnate a mantenere i livelli attuali di qualità del lavoro.

## **TITOLO VIII**

### **FORMAZIONE E APPRENDISTATO**

#### **Capo I**

#### **Finalità e strumenti generali**

### **Articolo 64**

#### *Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della Formazione*

1. In materia di formazione professionale la Regione svolge un ruolo di coordinamento del sistema nel suo complesso, attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:

- l'accREDITAMENTO degli enti formativi e dei servizi di orientamento;
- la classificazione delle qualifiche professionali;
- la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;
- lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base; il progressivo raccordo delle iniziative educative, rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;
- la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento, nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;
- la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;
- il monitoraggio e la valutazione.

2. Al fine di garantire la rispondenza del sistema formativo regionale ai fabbisogni dello sviluppo del territorio, la Regione conferisce alle Province delle funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo di vita dell'orientamento e della formazione.

3. Gli interventi ed i servizi di orientamento in ambito educativo e professionale sono

conferiti alle Province affinché li realizzino nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali ad essi collegate, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. La Regione realizza e sviluppa le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:

- la definizione dei sistemi di accreditamento delle agenzie che erogano servizi di orientamento e delle agenzie formative, di certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, di definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;

- attività di assistenza, relativamente al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo di vita della formazione ed al monitoraggio del corretto svolgimento delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nei singoli ambiti provinciali;

- attività sperimentali, volte alla progettazione di nuove modalità di azioni orientative e/o formative;

attività interprovinciali, ovvero interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;

- le operazioni di sostegno previste dal successivo articolo 69.

5. Compatibilmente con quanto scaturisce da accordi comunitari e nazionali, la Regione può svolgere anche attività dirette alla formazione di preminente interesse regionale per lo sviluppo economico e sociale del territori. A tal fine la Regione può eventualmente provvedere alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.

6. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio emana un regolamento regionale che disciplina:

a) l'accreditamento, il monitoraggio e la verifica dell'offerta formativa;

b) la certificazione dei percorsi e delle competenze, attraverso la predisposizione di un elenco sperimentale dei profili professionali;

c) i profili e le competenze degli operatori della formazione;

d) modalità specifiche di sostegno alla formazione per imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato, soprattutto quando si rivolgono a donne e giovani.

## **Articolo 65**

### *Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione*

1. Le Province sono deputate a sviluppare competenze di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa provvedendo al raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.

2. Nel quadro costituito dalla programmazione regionale, ciascuna Provincia sviluppa la propria capacità di lettura delle esigenze dei cittadini e delle imprese avvalendosi della rilevazione dei fabbisogni elaborati dall'Arlav e le coniuga all'interno di un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. A tale scopo le Province identificano i bisogni del territorio e facilitano lo sviluppo del partenariato locale, all'interno del quale trova spazio lo sviluppo qualitativo delle agenzie formative, pubbliche e private, accreditate in base al modello regionale.

3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità, deve offrire garanzie di unitarietà a tutti i cittadini residenti sul territorio regionale, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, in relazione ai livelli qualitativi di:

a) servizi di orientamento;

b) offerta formativa;

c) agenzie formative;

d) qualifiche professionali;

e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.

4. A tal fine ciascuna Provincia potrà determinare il proprio sistema delle priorità sulla base delle specifiche realtà territoriali, purché tale sistema sia coerente con gli obiettivi concordati in sede di programmazione regionale.

5. Il sistema di monitoraggio e valutazione, pur essendo gestito autonomamente da ciascuna Provincia, è unico su tutto il territorio regionale.

#### **Articolo 66**

##### *Misure di raccordo tra le politiche del lavoro e della formazione*

1. Al fine di integrare le politiche della formazione con le politiche del lavoro, la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, sulla base delle analisi sul mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni formativi, nell'ambito del Documento di programmazione triennale di cui all'articolo 5, programma interventi di formazione finalizzati a favorire:

- a) l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, la stabilizzazione di lavoratori precari, anche attraverso la promozione e l'incentivazione di progetti di formazione diretti all'aggiornamento, alla riqualificazione o riconversione delle competenze dei lavoratori;
- b) lo sviluppo dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo;
- c) la formazione continua, in coordinamento e in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua;
- d) la formazione continua in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) le pari opportunità tra uomini e donne;
- e) l'ingresso e l'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione;
- e) la formazione a distanza, il suo impiego in integrazione con la formazione in aula e la formazione sul lavoro, le azioni formative legate alla società dell'informazione e alle sue tecnologie;
- f) la formazione, anche a distanza, finalizzata a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

#### **Articolo 67**

##### *Misure di raccordo tra istruzione e formazione nell'adempimento dell'obbligo formativo*

1. La Regione, al fine di favorire i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e dell'istruzione e formazione professionale con il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica, promuove e sostiene l'offerta di percorsi formativi integrati, gli studi, la ricerca e la sperimentazione di modelli d'intervento, la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori, la produzione e l'acquisizione di supporti tecnici e didattici, lo sviluppo dei sistemi informativi, il trasferimento di buone pratiche, la rimozione degli ostacoli alla partecipazione, il supporto alle persone deboli, il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

2. La Regione promuove e sostiene altresì prioritariamente, nel quadro del sistema di offerta formativa policentrica, il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale attraverso interventi per la qualificazione dell'esperienza didattica, l'ampliamento delle opportunità formative, compresi i tirocini formativi, la formazione del personale, lo sviluppo della programmazione e della valutazione, la sperimentazione, il rafforzamento degli strumenti dell'autonomia scolastica, lo sviluppo delle reti partenariali e l'integrazione con il sistema formativo.

#### **Articolo 68**

##### *Riconoscimenti e certificazioni*

1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle

disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le diverse componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.

2. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, comma 6, rilascia le certificazioni professionali di competenza, di qualifica e di specializzazione.

3. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione sono valide per tutti i casi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.

4. Salvo diverse disposizioni e specifici accordi o convenzioni, titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formatori del sistema regolarmente accreditati.

### **Articolo 69**

#### *Azioni di sostegno alla formazione*

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini agli interventi previsti dalla presente legge, la Regione, nell'ambito delle norme di attuazione e delle disponibilità previste dalla programmazione regionale, è impegnata ad assicurare misure per:

- a) la fruizione gratuita delle attività formative e la fornitura dei supporti didattici;
- b) la concessione di borse di formazione;
- c) forme di sostegno economico per i soggetti che svolgono attività di tirocinio;
- d) la copertura dei costi di vitto, alloggio e viaggio per attività formative temporanee fuori dalle sedi di formazione quali i tirocini formativi o di attività di formazione intensiva di tipo residenziale;
- e) contributi per spese convittuali o semiconvittuali;
- f) contributi per le spese di viaggio e vitto ove necessario;
- g) la concessione di assegni di partecipazione.

2. La Regione, nel quadro della programmazione regionale, assicura interventi per la rimozione di ostacoli alla partecipazione delle persone che, per condizione fisica, sociale, familiare o culturale, ne sono oggettivamente impediti. Le tipologie e le modalità di intervento sono definite sulla base delle necessità e dei bisogni secondo criteri di efficacia e congruità.

3. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.

### **Articolo 70**

#### *Diritti essenziali dei partecipanti ad iniziative di formazione*

1. I partecipanti alle attività formative hanno diritto:

- a) di usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole relative, ad esempio, ai mezzi di trasporto;
- b) di essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- c) al rilascio del libretto formativo personale;
- d) ad incentivi all'accesso alle condizioni previste dalla presente legge;
- e) compatibilmente con natura e caratteristiche dei diversi rapporti formativi, di esercitare le libertà e i diritti sindacali riconosciuti dalla legge e dai contratti collettivi.

### **Articolo 71**

#### *Libretto formativo personale*

1. Gli studenti, all'atto della prima iscrizione ad attività di istruzione o di formazione professionale successiva all'assolvimento dell'obbligo scolastico, possono richiedere il rilascio del libretto formativo personale, nel quale sono iscritti i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche del libretto formativo, nonché le modalità per il rilascio dello stesso a tutti coloro che lo richiedono.
3. Nel libretto possono essere iscritti anche gli attestati di frequenza in esito a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi comunque acquisiti e documentati.

## **Capo II** **Impresa e offerta formativa**

### **Articolo 72** *Istituzione dell'Albo regionale*

1. È istituito l'Albo regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative nel territorio della Regione. L'iscrizione dei soggetti accreditati nell'Albo costituisce condizione necessaria per svolgere le attività di cui al comma 3.
2. L'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione all'Albo vengono individuati da un atto della Giunta regionale.
3. Sezioni specifiche dell'Albo sono dedicate all'elenco delle:
  - a) imprese che ospitano tirocini formativi;
  - b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
  - c) Agenzie di lavoro private per l'esercizio di attività formative svolte nell'ambito di programmi finanziati.

### **Articolo 73** *Accreditamento*

1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati, con provvedimento dell'Assessore al Lavoro, al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.
2. L'accREDITamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale. I requisiti per l'accREDITamento vengono definiti dalla Commissione regionale per il lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lett. q).
3. L'Assessorato al Lavoro approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'inserimento nell'Albo di cui al precedente articolo nonché l'adeguata pubblicizzazione.

### **Capo III** **Disciplina dell'apprendistato**

#### **Articolo 74** *La formazione nell'apprendistato*

1. La presente legge, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro, detta norme per la regolamentazione degli aspetti formativi dei contratti di apprendistato, che si articolano nelle seguenti tipologie:
  - a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  - b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  - c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati.
3. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto dei seguenti principi:
  - a) la formazione formale deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile; la formazione formale è finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
  - b) la formazione formale deve essere effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, ma solo qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa individuati dalla Regione, secondo l'articolazione definita, in concorso con le parti sociali, in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.

#### **Articolo 75** *Il piano formativo individuale*

1. Il percorso formativo dell'apprendista è delineato nel piano formativo individuale, in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione ed in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso.
2. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell'apprendista in relazione alla qualifica da conseguire. A tal fine la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali.



3. I centri per l'impiego territorialmente competenti svolgono, ove richiesto, attività di assistenza all'impresa e all'apprendista per la redazione di piani formativi.
4. Il piano formativo sarà poi valutato e validato dagli organi competenti per i diversi tipi di apprendistato individuati dalla Regione.

#### **Articolo 76**

##### *Il tutor aziendale*

1. Il tutor aziendale supporta l'apprendista nell'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale. Egli è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione non formale in azienda.
2. La formazione e le competenze del tutor aziendale sono quelle stabilite dal DM 28 febbraio 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le forme di raccordo tra il tutor aziendale e l'eventuale ente di formazione esterno sono previste nel piano individuale di formazione.
4. Nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro, purché in possesso delle competenze adeguate richieste esplicitamente per i diversi tipi di apprendistato e per i diversi piani formativi, o da un lavoratore inquadrato con più di due anni di esperienze nel contesto aziendale in un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che l'apprendista conseguirà al termine del percorso formativo.

#### **Articolo 77**

##### *Contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione*

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
2. Per il contratto di apprendistato la formazione formale viene svolta all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. Essa viene erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento saranno definite dalla Giunta regionale. Le aziende che partecipano ai poli formativi potranno essere specificatamente utilizzate dalla Regione Campania per lo svolgimento della formazione formale.
3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti nazionali territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per la realizzazione di percorsi di apprendistato, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati alle competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, le modalità di valutazione degli esiti, nonché del rilascio delle certificazioni, le risorse umane e finanziarie occorrenti.

#### **Articolo 78**

##### *Formazione per l'apprendistato professionalizzante*

1. La Giunta regionale, relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n. 276 del 2003, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce gli aspetti formativi, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.
2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che viene attuata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro; in tal caso deve essere svolta in situazione distinta da quella finalizzata alla produzione di beni o servizi. Essa si realizza mediante un percorso formativo finalizzato a conferire

all'apprendista le competenze trasversali e tecnico-professionali per l'acquisizione di adeguata capacità professionale. Tale formazione deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La formazione formale deve essere effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, ma solo qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa individuati dalla Regione, secondo l'articolazione definita, in concorso con le parti sociali, in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle singole aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile l'utilizzo dell'istituto.

#### **Articolo 79**

##### *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 276 del 2003, al fine del miglioramento delle competenze nelle imprese e del riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. Per queste finalità la Giunta regionale, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con le Università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati della formazione professionale e le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni avrà ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale, nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla integrazione tra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nella istituzione formativa coinvolta. A tal fine è necessario che tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale.

#### **Articolo 80**

##### *Finanziamento e controllo*

1. La Giunta regionale, tenendo conto delle proposte e dei pareri della Commissione regionale e delle Commissioni provinciali, definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato.

Tali sostegno e contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso strutture accreditate o tramite l'assegnazione di voucher formativi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e purché spesi in coerenza con i principi contenuti nel piano individuale formativo.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, ai fini della verifica e del controllo dell'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3 del D. Lgs. n. 276 del 2003.

#### **Articolo 81**

##### *Certificazione delle competenze e dei crediti formativi*

1. Le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati in base all'articolo 68.

2. Le competenze conseguite dall'apprendista sono attestate dai datori di lavoro al termine del percorso previsto dal piano formativo individuale, anche sulla base delle attestazioni del tutor aziendale e certificate ai sensi del comma 1. La certificazione rilasciata al lavoratore è altresì comunicata al centro per l'impiego competente per territorio.

3. La certificazione della formazione formale esterna è rilasciata al lavoratore dall'ente erogatore (Poli Formativi, Enti accreditati) e comunicata al centro per l'impiego competente per territorio.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
5. Gli apprendisti che effettuano l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al termine del contratto sostengono presso le Province l'esame per conseguire la qualifica corrispondente al profilo professionale.
6. I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante che ne fanno richiesta e possiedono i requisiti richiesti dalle norme regionali vigenti sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire la qualifica professionale rilasciata dalla Regione.

#### **Articolo 82**

##### *Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato*

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel sistema di qualità definito dalla presente legge che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumano il lavoratore a tempo indeterminato e che rientrano nel sistema di qualità definito dalla presente legge.
2. L'importo dell'incentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio.
3. In ogni caso, l'importo dell'incentivo deve rispettare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di Stato a favore dell'occupazione.
4. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

#### **Articolo 83**

##### *Osservatorio*

1. L'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania, istituito presso gli uffici regionali, composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali e presieduto dall'Assessore regionale alla formazione e lavoro, assolve finalità di informazione, gestione, banca dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse secondo modalità specificamente regolamentate.
2. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'Arlav.

#### **Capo IV**

##### **Tirocini formativi e di orientamento**

#### **Articolo 84**

##### *Definizione*

1. Anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77, la Regione promuove ed incentiva tirocini formativi e di orientamento, che non configurano rapporti di lavoro, da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione, fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti di cui all'articolo 21. Tale convenzione contiene le regole e gli obblighi dei soggetti interessati e i percorsi di formazione e inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante.

#### **Articolo 85**

##### *Soggetti promotori*

1. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante. In particolare, possono promuovere tirocini:

- a) l'ArLav e i Centri per l'impiego;
- b) le Province, i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici);
- d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio);
- e) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale ai sensi dell'articolo 73;
- f) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario che esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 3 settembre 2002 n. 21;
- g) le Aziende unità sanitarie locali, nonché le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;
- h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 24, nonché i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione per l'esercizio e la gestione sul territorio regionale dei servizi relativi all'intermediazione, alla ricerca e selezione del personale, ai sensi dell'articolo 24, comma 8;
- i) gli enti bilaterali.

#### **Articolo 86**

##### *Durata, limiti quantitativi e coperture assicurative*

1. La durata massima dei tirocini non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone diversamente abili.

2. La Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 determina il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

#### **Articolo 87**

##### *Tutorato e certificazione delle competenze acquisite*

1. Per ogni tirocinio il soggetto promotore individua un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività ed il datore di lavoro ospitante indica un responsabile aziendale.

2. Le competenze professionali acquisite mediante attività di tirocinio sono certificate dalle strutture regionali di cui all'articolo 68 ed assumono valore di attività curriculare da riportare sul libretto formativo.

#### **Articolo 88**

##### *Sostegno ai tirocini*

1. La Giunta regionale può introdurre a favore dei tirocinanti:

- a) un contributo a copertura, totale o parziale, degli oneri assicurativi obbligatori del tirocinante di cui all'articolo 86, comma 3;
- b) un rimborso spese a favore del tirocinante;
- c) un *voucher* formativo per metà destinato all'impresa ospitante.

2. La misura di cui alla lett. c) del precedente comma è destinata preferenzialmente alla promozione dell'occupazione femminile.
3. Resta fermo che ciascuna impresa non può usufruire di incentivi il cui ammontare superi il limite di intensità fissato dall'articolo 2, par. 2 del Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.

#### **Articolo 89**

##### *Monitoraggio e valutazione*

1. L'Arlav monitora i tirocini attivati nel territorio della Regione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sulle modalità di realizzazione degli stessi.
2. Anche sulla base della relazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale adotta disposizioni relative alle sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle previsioni di cui al presente titolo.

#### **Capo V**

#### **Formazione Continua**

#### **Articolo 90**

##### *Formazione continua*

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative, sostiene ed incentiva, in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori, per l'intero l'arco della vita, il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.
2. La programmazione degli interventi di formazione professionale di cui al comma 1 è attribuita alla Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 8, la quale, tenuto conto delle linee di indirizzo elaborate dall'Osservatorio nazionale per la formazione continua, predispone specifici piani annuali formativi. Tali piani devono contenere:
  - a) la tipologia degli interventi formativi, interni o esterni all'azienda, che si intendono adottare.
  - b) eventuali limitazioni riferite a particolari settori merceologici;
  - c) l'indicazione del numero massimo di lavoratori cui possono accedere e dei relativi criteri di selezione;
  - d) l'individuazione di specifici requisiti che devono possedere le imprese destinatarie;
  - e) la misura del finanziamento del piano da parte di fondi regionali;
3. Nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al comma 2, la Regione promuove la realizzazione di interventi di formazione continua destinati a lavoratori occupati in imprese con meno di 15 dipendenti, lavoratori part-time, lavoratori a tempo determinato e collaboratori a progetto. Il finanziamento di tali strumenti, se di durata inferiore a nove mesi, è integralmente a carico della Regione.
4. Le Province, nell'ambito della Conferenza, partecipano alla programmazione regionale, anche con l'individuazione dei fabbisogni formativi del territorio effettuata attraverso i servizi per il lavoro.

#### **Articolo 91**

##### *Piani formativi individuali*

1. Al fine di garantire l'accesso individuale ad interventi di formazione continua, sono previsti, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi svolta dalla Conferenza, specifici piani formativi individuali.
2. La Conferenza individua annualmente l'elenco dei piani formativi individuali con assegno finanziato integralmente da fondi regionali, fissando al contempo i criteri e le modalità di accesso.

3. La Giunta Regionale, su proposta della Conferenza, prevede specifici incentivi al finanziamento privato di piani formativi individuali senza assegno.

## **Capo VI**

### **Formazione nei periodi di non lavoro e per la creazione di imprese**

#### **Articolo 92**

##### *Formazione nei periodi di non lavoro*

1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di Cassa Integrazione o di mobilità.
2. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alla condizione ed ai bisogni dei destinatari.
3. Ai soggetti in cerca di occupazione da almeno trentasei mesi, la Regione riconosce un *voucher* formativo che consenta almeno 120 ore di orientamento e formazione spendibile, entro sei mesi dalla data di attribuzione, presso tutti gli organismi accreditati a svolgere attività formativa, ai sensi dell'articolo 73 della presente legge. A tal fine la Regione provvede a definire le modalità di presentazione delle domande e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione del voucher, tenendo conto delle risorse di bilancio. I centri per l'impiego svolgono attività informativa e di assistenza per la presentazione delle domande.
4. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, tra Centri per l'impiego e Agenzie formative o di lavoro accreditate, per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l'accesso alle opportunità formative ed occupazionali dei lavoratori con contratti di lavoro differenti da quelli a tempo pieno ed indeterminato, anche in connessione con il circuito delle imprese ad Alta Qualità del lavoro e con la collaborazione di Enti Bilaterali.

#### **Articolo 93**

##### *Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa*

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi formativi finalizzati alla creazione o allo sviluppo d'impresa, particolarmente in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto.
2. Nella programmazione dell'attribuzione di risorse finanziarie, la Regione prevede inoltre il finanziamento di iniziative formative che abbiano come destinatari i piccoli e medi imprenditori e i manager impegnati in settori di intervento della politica industriale regionale, nonché le iniziative proposte da consorzi di imprese nell'ambito di sistemi di distretto o di filiera e finalizzati all'accrescimento della professionalità degli operatori.
3. La selezione delle iniziative formative indicate ai commi precedenti, ai fini del finanziamento, è operata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Lavoro, tenuto conto delle indicazioni fornite, con cadenza annuale, dall'Arlav in relazione ai settori di intervento della politica industriale regionale ovvero considerati di rilievo strategico per lo sviluppo produttivo e la crescita dell'occupazione nella Regione Campania.

TITOLO IX  
DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

**Articolo 94**  
*Abrogazioni*

1. Dall'entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di attuazione della presente, e comunque decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili, ed in particolare:

- l. r. 30 luglio 1977, n. 40, «*Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale*», successivamente modificata dalle l.r. 4 maggio 1979, n. 20; 28 agosto 1981, n. 62; 28 marzo 1985, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l. r. 19 novembre 1977, n. 62, «*Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40*».
- l. r. 17 marzo 1981, n. 19, «*Normativa per il pagamento al personale degli Enti di Formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1977, numero 40*», successivamente integrata dalla l.r. 22 aprile 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l. r. 28 agosto 1981, n. 62, «*Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale*», successivamente modificata dalle l.r. 26 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
- l. r. 22 aprile 1982, n. 24, «*Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale*».
- l. r. 21 gennaio 1985, n. 9, «*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale*».
- l. r. 8 marzo 1985, n. 18, «*Istituzione dei Centri Pilota*».
- l. r. 16 marzo 1986, n. 10, «*Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro*».
- l. r. 28 marzo 1987, n. 19, «*Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati*».
- l. r. 13 agosto 1998, n. 14, «*Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego*», e successive modificazioni ed integrazioni.
- Regolamento della Giunta regionale n. 1370 del 30 marzo 2001, convalidato con Regolamento del Consiglio regionale n. 3 del 25 marzo 2005.

**Articolo 95**  
*Disciplina transitoria*

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 23, comma 3 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia adottate dalla Giunta regionale.
2. Gli organi collegiali previsti dalla l. r. 13 agosto 1998 n. 14 e l'Arlav continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento degli organismi previsti dalla presente legge.
3. Fino all'attuazione delle norme del Titolo VI, Capo IV restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta emanati, in materia di inserimento lavorativo dei disabili, nel vigore della precedente disciplina regionale.
4. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 73, comma 2 restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di accreditamento.
5. La disciplina contenuta nei commi precedenti cessa di produrre effetti dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede alla riorganizzazione delle funzioni, delle attività e delle strutture che vengono attribuite ad altre amministrazioni. A seguito di tale riorganizzazione vengono abrogati gli articoli 4 e 5 della l. r. 9 luglio 1984, n. 32, «*Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale*», successivamente modificata dalla l. r. 18 luglio 1991, n. 14.

**Articolo 96**  
*Copertura finanziaria*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa viene definita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri complessivi e si provvede mediante utilizzo di stanziamenti regionali, di stanziamenti assegnati dallo Stato e dalla UE per il settore formazione professionale e lavoro, nei limiti delle assegnazioni annuali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge il Consiglio Regionale è tenuto ad istituire una o più apposite U.P.B.